*(Notizie dal Parlamento per il settore agricolo e" connessi”,*

*a cura di Marcello Ortenzi( Itabia)*

**COMUNICAZIONE N°1**

NOTA: Nei siti di Camera e Senato – Assemblea e Commissioni – alla data della seduta si possono leggere i dettagli dei lavori e gli emendamenti approvati .



XVII legislatura, Lavori dal 3/3/2014 al 31/3/2014

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ATTI PARLAMENTARI** | | **ARGOMENTI CHE CI INTERESSANO** | **SITUAZIONE DEI LAVORI**  **ALLA CAMERA E SENATO** |
|  | |  |  |
| **Conversione in legge del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche"**  C 2162 Governo | | L'articolo 1, comma 1, modifica alcune disposizioni introdotte dalla legge di stabilità del 2014, in materia di tributo per i servizi indivisibili (TASI) e tassa sui rifiuti (TARI). Il comma 3 dell'articolo 1 disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU. Sono esclusi dalla TASI i terreni agricoli,gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio (in particolare regioni, province, comuni, comunità montane e consorzi fra detti enti, ove non soppressi) e gli immobili dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali. Inoltre, i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, eccetera).     La lettera f) del comma 1, modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. A tal fine viene modificato l'articolo 1, comma 669, della legge di stabilità 2014 che, nella formulazione antecedente, definiva il presupposto della TASI come il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale come definita ai fini dell'imposta municipale propria (IMU), di aree scoperte e di aree edificabili.  Per effetto del combinato disposto della suddetta norma e delle norme generali in materia di IMU (articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011), i terreni agricoli erano dunque sottoposti sia a TASI che ad IMU. Per effetto delle norme in esame: rimane ferma l'applicazione della TASI ai fabbricati (ivi compresa l'abitazione principale); si specifica che l'imposta si applicherà anche alle aree edificabili come definite a fini IMU; sono esclusi da TASI i terreni agricoli.    La lettera g) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva. | Il18/3/2014 le commissioni Bilancio e Finanze esaminano il testo in sede referente. Il 27/3 si esaminano gli emendamenti.  Il 18/3 la Commissione Agricoltura esamina il testo in sede consultiva. Il 25/3 la commissione da parere positivo con osservazioni relative alla Tasi. |
| **Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).**  **C. 2093 Governo.** | Il testo apporta molte modifiche al codice dell’Ambiente. L'articolo 1 interviene sulla disciplina relativa all'organizzazione e alla gestione degli enti Parco, attraverso alcune significative modifiche agli articoli 9 e 21 della legge quadro sulle aree protette (legge n. 394 del 1991). Le disposizioni prevedono: che la nomina del Presidente avvenga non più d'intesa, ma sentiti i presidenti delle regioni o delle province autonome, nel cui territorio ricade in tutto o in parte il parco nazionale; che i rappresentanti della Comunità del parco facciano parte del Consiglio direttivo degli Enti Parco; che il Direttore del Parco venga nominato dal Consiglio direttivo, anziché con decreto del Ministro dell'ambiente; che la vigilanza sugli enti gestori delle aree naturali protette di rilievo internazionale e nazionale sia attribuita esclusivamente al Ministero dell'ambiente. L’art. 2 novella l'articolo 34 del Codice ambientale prevedendo l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile. In sede di prima attuazione, è stabilito che si proceda all'aggiornamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L’articolo 3 prevede che agli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, vale a dire l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, si faccia fronte con un'assegnazione di risorse annua pari a 20.000 euro.    Gli articoli 4, 5 e 6 intervengono, quindi, sulle procedure di valutazione ambientale.  In particolare, l'articolo 4 reca norme di semplificazione e unificazione delle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti, da un lato, lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare (articolo 104 del Codice ambientale) e, dall'altro, l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini e la movimentazione dei fondali marini derivante dalle attività di posa in mare di cavi e condotte (articolo 109 del Codice ambientale). Più in dettaglio, per tali tipologie di interventi, assoggettati alla valutazione di impatto ambientale (VIA), nazionale o regionale, si prevede che le autorizzazioni ambientali sono istruite e rilasciate unicamente dall'autorità competente ad emettere il provvedimento conclusivo del procedimento.    L'articolo 5, invece, prevede l'istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, denominata «Commissione unificata» (con contestuale soppressione delle due Commissioni oggi operanti), alla quale è attribuita la funzione di supporto tecnico-scientifico per l'attuazione delle disposizioni concernenti le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d'impatto ambientale (VIA) e per l'autorizzazione ambientale integrata (AIA/IPPC).    L'articolo, attraverso l'integrale sostituzione dell'articolo 8 del Codice ambientale, disciplina nel dettaglio i compiti della Commissione, la composizione, le modalità di selezione, la durata in carica, il trattamento economico, nonché la copertura degli oneri connessi al suo funzionamento ai quali si provvede, tra l'altro, con il versamento, da parte del soggetto committente il progetto sottoposto a valutazione di impatto ambientale, di una somma pari allo 0,5 per mille del valore delle opere da realizzare.  Lo stesso articolo prevede, inoltre, che la verifica dell'ottemperanza alle prescrizioni della VIA e della AIA statali sia effettuata dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA). Dalla data di insediamento della Commissione unificata sono soppresse, come già segnalato, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale – VIA e VAS e la Commissione istruttoria per l'autorizzazione ambientale integrata – IPPC. L'articolo 6, integrando il comma 1-*bis* dell'articolo 9 del Dgls 49 del 2010, dispone l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità alla VAS della parte dei piani di gestione del rischio alluvionale, di competenza delle regioni in coordinamento con il Dipartimento nazionale della protezione civile, riguardante il sistema di allertamento, nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile.  Gli articoli 7 e 8 recano disposizioni in materia di emissioni e gas a effetto serra. Il 7 reca una serie di novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, con cui si è recepita nell'ordinamento nazionale la direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra. Oltre a correggere alcuni errori materiali contenuti nel citato decreto legislativo, le modifiche sono volte: ad escludere dall'ambito di applicazione del decreto le attività di volo effettuate con gli aeromobili di Stato e con quelli ad essi equiparati per la sicurezza nazionale; a modificare la definizione di «riduzione sostanziale delle capacità»; a introdurre, tra le attività i cui costi sono posti a carico degli operatori interessati, le attività poste in essere dall'ISPRA per l'amministrazione dei registri ove vengono contabilizzate le quote di emissione e i relativi trasferimenti.    L'articolo 8 reca, invece, disposizioni in materia di impianti termici civili finalizzate a superare le incertezze interpretative determinatesi a seguito dell'entrata in vigore di alcune recenti disposizioni. In particolare, la norma prevede che, per gli impianti termici civili di potenza termica nominale superiore al valore di soglia (0,035MW), in esercizio alla data di entrata in vigore della disciplina attualmente recata dalla Parte V del Codice ambientale, si procede agli adempimenti relativi all'integrazione del libretto di centrale, a cura del responsabile dell'esercizio e della manutenzione dell'impianto, entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge. Viene, inoltre, sostituito l'articolo 285 del Codice, che disciplina le caratteristiche tecniche degli impianti prevedendo, fra l'altro, ilrispetto dei requisiti previsti nella Parte II dell'allegato IX alla Parte V del Codice stesso.    L'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 73 del Codice degli appalti (decreto legislativo n. 163 del 2006), al fine di prevedere la riduzione del 20 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e di certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel (in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento delle prestazioni oggetto del contratto). Poi inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice degli appalti: il possesso di un marchio Ecolabel per le prestazioni di beni e servizi oggetto del contratto (in misura pari o superiore al 30 per cento delle prestazioni oggetto del contratto); la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, del prodotto o del servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione.    L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice degli appalti, dispone l'obbligo di prevedere nei bandi e documenti di gara l'inserimento delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei cosiddetti «criteri ambientali minimi» (CAM) per l'acquisto dei beni e servizi che hanno maggiori ricadute in termini di consumo di energia e di produzione di rifiuti. Specifico che tale obbligo si applica per l'intero ammontare del valore delle forniture dei servizi energetici per gli edifici (riscaldamento, raffrescamento, ecc.), delle attrezzature d'ufficio (personal computer, stampanti, ecc.) e delle lampade e impianti di illuminazione, mentre si applica per almeno il 50 per cento del valore delle forniture dei beni e servizi espressamente indicati nell'articolo (es. carta per copia, servizi ristorazione collettiva e derrate alimentari, servizi di pulizia, arredi per ufficio), nonché degli ulteriori beni e servizi indicati dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione, in quest'ultimo caso a far data dall'adozione, con decreto ministeriale, dei relativi criteri ambientali minimi.    L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale post consumo. Tali disposizioni sono finalizzate, da un lato, a incentivare la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati per l'acquisto dei citati prodotti, e, dall'altro, a dettare i principi e i criteri da tenere presenti nella stipula degli indicati accordi e contratti di programma, al fine di definire un vero e proprio sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione dei prodotti in questione. Segnalo, al riguardo, che si tratta per lo più di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, ovvero derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate (oggettistica per la casa, di prodotti automotive, di pannelli fonoassorbenti, di arredamenti per esterni, di materiali per prefabbricati, di vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e di compost di qualità). Le indicate disposizioni sono introdotte nella legislazione vigente, attraverso l'inserimento nel Codice ambientale dei nuovi articoli 206-ter, 206-quater e 206-quinquies. Per quanto concerne le risorse finanziarie da destinare al finanziamento degli indicati accordi e contratti di programma, rilevo che, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, si prevede che le regioni utilizzino le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui al successivo articolo 14, concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, peraltro, che successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi e contatti di programma sottoscritti.  I successivi articoli da 12 a 21 del disegno di legge recano norme in materia di gestione dei rifiuti. L’articolo 12 integra il contenuto dell'articolo 216 del Codice ambientale, al fine di assoggettare alle procedure semplificate di recupero (disciplinate dagli articoli 214 e 216) le attività di trattamento disciplinate dai cosiddetti «regolamenti *end of waste*», ossia dai regolamenti che fissano i criteri per definire quando un rifiuto cessa di essere considerato tale, a condizione che vi sia il rispetto di tutti i requisiti, criteri e prescrizioni (soggettive ed oggettive) previsti dai regolamenti medesimi.  Ulteriori modifiche sono volte a definire il regime di autorizzazioni da applicare agli enti e alle imprese che effettuano operazioni di recupero delle cosiddette «materie prime secondarie» da specifiche tipologie di rifiuti alle quali sono applicabili i «regolamenti *end of waste*», definendo una disciplina transitoria per l'adeguamento delle relative attività, valevole per sei mesi dall'entrata in vigore di tali regolamenti.    L'articolo 13 novella in più parti l'articolo 206-*bis* del Codice ambientale al fine di eliminare ogni residuo riferimento nel Codice all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente. Per l'espletamento delle funzioni in precedenza attribuite dall'Osservatorio il Ministero dell'ambiente si avvale di una segreteria tecnica utilizzando le risorse già previste.    L'articolo 14 reca una serie di modifiche all'articolo 205 del Codice ambientale, che fissa il raggiungimento di precisi obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO).    Le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate: a precisare che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata può essere conseguito a livello comunale, in alternativa all'ATO; a differire di 8 anni le scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi; a sostituire l'attuale disciplina prevista per il mancato raggiungimento degli obiettivi, con una nuova disciplina che gradua l'importo del tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta *ecotassa*) dovuto dal comune in ragione della percentuale di RD raggiunta.    Il comma 3-*ter* dell'articolo 205 (introdotto dalla lettera d) dell'articolo 14) dispone che l'addizionale all’*ecotassa*, che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo della regione destinato a finanziare gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati la cui disciplina è introdotta, come già illustrato, dall'articolo 11 del disegno di legge in esame.    L'articolo 15 integra il disposto del comma 1 dell'articolo 223 del Codice ambientale al fine di consentire ai produttori di materie prime di plastica compostabili e ai produttori di imballaggi realizzati con materiali di plastica compostabili secondo la norma tecnica UNI EN 13432 la costituzione di un consorzio operante su tutto il territorio nazionale.    L'articolo 17 novella l'articolo 191 del Codice ambientale al fine di semplificare gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti. Si prevede, infatti, che le ordinanze siano comunicate, invece che a tutti i soggetti attualmente previsti, soltanto al presidente della giunta regionale, se emanate dal sindaco e dal presidente della provincia, e solo al Ministro dell'ambiente, se emanate dal presidente della giunta regionale.  Un'ulteriore modifica è volta a specificare che le citate ordinanze, anche se in deroga alle disposizioni vigenti, devono comunque rispettare le norme previste dalle direttive europee.    L'articolo 18 novella l'articolo 233 del Codice ambientale al fine di circoscrivere gli obblighi di adesione al Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati. Si consente, inoltre, il conferimento di oli e grassi vegetali e animali esausti anche mediante consegna a soggetti autorizzati, in base alla normativa vigente, ad esercitare le attività di gestione di tali rifiuti.    L'articolo 19 introduce nel Codice ambientale l'articolo 199-*bis*, che prevede l'emanazione di un decreto interministeriale finalizzato a individuare gli impianti di incenerimento di rifiuti urbani indifferenziati esistenti, pianificati e in via di aggiudicazione sul territorio nazionale, nonché a determinare il fabbisogno nazionale residuo di tali impianti.    L'articolo 20 integra il disposto del comma 2 dell'articolo 228 del Codice ambientale, stabilendo che il contributo ambientale per la gestione di pneumatici fuori uso: è parte integrante del corrispettivo di vendita; è assoggettato ad IVA.    L'articolo 21 dispone, infine, l'abrogazione dell'articolo 6, comma 1, lettera *p)*, del decreto legislativo n. 36 del 2003, che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con potere calorifico inferiore (PCI) superiore a 13.000 kJ/Kg.    Gli articoli 23 e 24 si riferiscono, invece, alla materia della difesa del suolo.    In particolare, l'articolo 22 detta un'articolata disciplina volta principalmente alla riorganizzazione, a livello di distretto idrografico, della *governance* in materia di difesa del suolo, anche al fine di superare i rilievi delle istituzioni europee. Al riguardo, fa presente che tale articolo, fra l'altro: integra le definizioni di cui all'articolo 52 del Codice ambientale; modifica la disciplina in materia di autorità distrettuali di bacino di cui all'articolo 63 del Codice, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi di tali enti; modifica la disciplina in materia di distretti idrografici, di cui all'articolo 64 del Codice, prevedendo una riduzione dei distretti e una riorganizzazione dei relativi ambiti territoriali; integra la procedura per l'approvazione del piano di bacino prevedendo che il progetto di piano sia sottoposto, anteriormente all'adozione, al parere della direzione regionale per i beni culturali e paesaggistici territorialmente competente, per i profili di tutela dell'interesse culturale e paesaggistico; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio previste dall'articolo 118, comma 1, del Codice al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; configura i piani di tutela delle acque come sottopiani integrativi e di dettaglio, su scala regionale, dei più ampi piani di gestione e differisce i termini per l'adozione dei medesimi piani di tutela; detta una disciplina transitoria, nelle more dell'emanazione dei decreti volti a disciplinare il passaggio dalle «vecchie» alle «nuove» autorità di bacino, che prevede la nomina di commissari «distrettuali», entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge.    L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. Le disposizioni contemplate dall'articolo vengono collocate nel nuovo articolo 72-bis del Codice ambientale. In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.    L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul Fondo per le demolizioni delle opere abusive istituito dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetto «terzo condono edilizio»).    Gli articoli da 24 a 26 dettano norme in materia di gestione delle risorse idriche.    In particolare, l'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Si demanda a un apposito D.P.C.M., da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo, privilegiando la destinazione a interventi già pianificati e immediatamente cantierabili. Con riferimento alla definizione dei criteri, il comma 2 stabilisce che essi siano definiti, in particolare, tenendo conto dei fabbisogni del settore individuati sulla base dei Piani di Ambito di cui all'articolo 149 del Codice ambientale e delle necessità di tutela dell'ambiente e dei corpi idrici, al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale e incentivare le regioni, gli enti locali e gli enti d'ambito ad una programmazione efficiente e razionale delle opere idriche necessarie.    L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. A tal fine, si prevede l'emanazione, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge, di un D.P.C.M. volto ad individuare i principi e i criteri cui l'Autorità deve conformarsi. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.    L'articolo 26 prevede, infine, che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti, nell'esercizio dei propri poteri regolatori (ad essa attribuiti dalla legge n. 481 del 1995), entro 90giorni dall'entrata in vigore della legge, direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato sulla base dei principi e dei criteri definiti con D.P.C.M. su proposta dei Ministri dell'ambiente e dello sviluppo economico. Tali direttive dovranno, da un lato, salvaguardare la copertura dei costi e, dall'altro, garantire il quantitativo di acqua necessario al soddisfacimento dei bisogni fondamentali di fornitura di acqua per l'utenza morosa. Viene infine previsto che l'Autorità provveda alla definizione delle procedure per la gestione del fenomeno della morosità e per la sospensione della fornitura, assicurando la copertura tariffaria dei relativi costi.    L'articolo 27 modifica l'articolo 93 del Codice delle comunicazioni elettroniche (decreto legislativo n. 259 del 2003), inserendovi tre nuovi commi (da 1-*bis* a 1-*quater*), al fine di consentire la copertura, a carico dei soggetti presentatori, degli oneri sostenuti dalla pubblica amministrazione per l'esame delle istanze di autorizzazione o delle segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA) per l'installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici di cui agli articoli 87 e 87-*bis* del citato Codice delle comunicazioni, che disciplinano rispettivamente i procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e le procedure semplificate per l'installazione di apparati con tecnologia UMTS, sue evoluzioni o altre tecnologie su infrastrutture per impianti radioelettrici preesistenti.    Il successivo articolo 28, con l'introduzione del comma 7-*bis* nell'articolo 101 del Codice ambientale, procede ad assimilare, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari alle acque reflue domestiche. La disposizione introdotta prevede, inoltre, che lo scarico di acque di vegetazione in pubblica fognatura è sempre ammesso nel rispetto delle norme tecniche, delle prescrizioni regolamentari e dei valori limite adottati dal gestore del servizio idrico integrato in base alle caratteristiche e all'effettiva capacità di trattamento dell'impianto di depurazione.    L'articolo 29 introduce, invece, il comma 1-*bis* nell'articolo 185 del Codice ambientale, al fine di disciplinare la combustione di residui vegetali agricoli e forestali, consentendo ai comuni, tenuto conto delle specifiche peculiarità del territorio, con propria ordinanza, di individuare aree, periodi ed orari in cui è consentita la combustione controllata, sul sito di produzione, del materiale vegetale, fermo restando il rispetto di alcune condizioni esplicitate nel medesimo comma. La stessa norma stabilisce, inoltre, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è comunque sempre vietata nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi individuati dalle regioni e che in alcuni casi i comuni e le altre amministrazioni competenti hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione dei predetti residui all'aperto.    L'articolo 30 istituisce il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato. Il Comitato, presieduto dal Ministro dell'ambiente, è composto dai Ministri dell'economia, dello sviluppo economico, del lavoro, delle infrastrutture, delle politiche agricole, degli affari regionali, della coesione territoriale e della pubblica amministrazione, dal Governatore della Banca d'Italia, dal Presidente dell'ISTAT e dal Presidente del CNR, nonché da esperti della materia da individuare da parte del Ministro dell'ambiente.    L'articolo 31 istituisce, infine, presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è funzionale ad alcuni Pag. 181adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020 e dalle Raccomandazioni 2012 e 2013 del Semestre Europeo all'Italia, dal regolamento europeo n. 691/2011 sui Conti Integrati Economico-Ambientali (SEEA), in coerenza con le Raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20. | La Commissione Ambiente della Camera avvia l’esame del provvedimento in sede referente il 27/3/2014. |
| **Disposizioni in materia di semplificazione, razionalizzazione e competitività agricole del settore agricolo, agroalimentare e della pesca**  S 1328 Governo | L'articolo 1 riguarda le semplificazioni in materia di controlli. Il comma 1 è volto  coordinare le attività ispettive al fine di assicurare un comportamento omogeneo nei confronti delle imprese e degli organi di vigilanza anche per non intralciare la regolare attività delle imprese agricole. Il comma 2 stabilisce che gli esiti dei controlli stessi devono essere resi immediatamente disponibili alle richiedenti amministrazioni in via telematica. Il comma 4 reca semplificazione degli obblighi in materia di prevenzione antincendio. Il comma 5 inserisce una novella che rende obbligatori l’istituzione e l’aggiornamento del fascicolo aziendale da parte di tutti i produttori di oli vergini, extravergini e lampanti. L'articolo 2 reca disposizioni in materia di servitù. Il comma 1 stabilisce che i proprietari di strade private debbano consentire il posizionamento di tubazioni e l'installazione di contatori per l'allacciamento di utenze domestiche o aziendali alla rete del gas.  L'articolo 3 riguarda la riduzione dei termini per i procedimenti amministrativi. Il comma 1 riduce, da 180 a 60 giorni, il termine entro il quale deve essere adottato - da parte della pubblica amministrazione nonché degli enti pubblici economici procedenti - il provvedimento relativo alle istanze, concernenti l'esercizio dell'attività agricola, presentate per il tramite dei Centri autorizzati di assistenza agricola (CAA).  L'articolo 4 reca disposizioni in materia di contratti agrari. Al comma 1 si introduce un criterio in grado di consentire agli interessati di avvalersi, ai fini della predisposizione e sottoscrizione degli accordi di affitto di fondi rustici in deroga, di organizzazioni effettivamente rappresentative degli interessi del settore agricolo - specificamente, si tratta di quelle rappresentate direttamente in seno al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - e che siano qualificate anche in virtù del fatto di poter contare su un sistema organizzato di società di servizi dalle stesse costituito. Il comma 2 reca disposizioni volte a definire la figura giuridica del coltivatore diretto, ai fini del diritto di prelazione o di riscatto agrari.  L'articolo 5 dispone una delega al Governo per il riordino e la semplificazione della normativa in materia di agricoltura e pesca con esclusione di quella relativa ai controlli sanitari: il termine per l'esercizio di tale delega è di dodici mesi.  L'articolo 6 riguarda il sostegno dell'agricoltura biologica. Al fine di limitare gli adempimenti burocratici, snellire le procedure e consentire uno sviluppo del settore biologico in Italia che si avvalga di strumenti adeguati per i controlli, si prevede anche un incremento del processo di dematerializzazione, già avviato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Il comma 2 istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio statale, il Sistema informativo per il biologico (SIB) presso il Mipaaf, adottato previo parere della Conferenza unificata.  L'articolo 7 reca la delega al Governo per il riordino, la soppressione e la riduzione degli enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e per il riordino dell'assistenza tecnica agli allevatori. Per quanto riguarda l'intenzione di fondo, al comma 1 si fa esplicito riferimento all'obiettivo di revisione integrale della spesa pubblica. Il comma 2 stabilisce principi e criteri direttivi ai quali il Governo dovrà attenersi nel riordino degli enti vigilati dal Ministero. Circa la struttura degli enti e degli organi direttivi e di controllo, la lettera *a*) del comma 2 pone l'accento sulla necessità di criteri di nomina che garantiscano la comprovata qualificazione scientifica e professionale dei componenti degli organi stessi nei settori in cui opera l'ente; per le risorse umane. La lettera *b*) del comma 2 prevede una riduzione del ricorso a contratti a soggetti esterni alla pubblica amministrazione e un prioritario utilizzo delle professionalità interne. In base alla lettera *c*) del comma 2, una quota dei risparmi di spesa derivanti dalla riduzione e riordino degli enti vigilati sarà destinata per politiche a favore del settore agroalimentare, con particolare riferimento con particolare riferimento alla promozione e alla tutela all'estero del *made in Italy*, ovvero delle produzioni di qualità certificata. La lettera *d*) del comma 2 impone la riduzione del numero degli enti, società e agenzie vigilati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e, a tal fine, si articola in una molteplicità di punti. Innanzi tutto, si riorganizza l'AGEA, che è l'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; poi si interviene nel settore della ricerca e della sperimentazione nel settore agroalimentare e del sostegno alle iniziative imprenditoriali che ne sfruttano i risultati, prospettandosi l'istituzione di un unico ente preposto alla ricerca, alla sperimentazione in agricoltura ed all'analisi dell'economia agraria, con conseguente accorpamento, riduzione e razionalizzazione delle strutture, anche periferiche, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura e dell'Istituto nazionale di economia agraria (INEA). L'articolo 8 reca interventi per lo sviluppo del *Made in Italy* all'estero. Il comma 1 specifica i termini del credito d'imposta che è riconosciuto alle imprese produttrici di prodotti alimentari di cui all'Allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e alle piccole e medie imprese. Ai sensi del comma 2 il credito va indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta per il quale è concesso. Il comma 4 specifica che il riconoscimento del credito d'imposta è subordinato all'approvazione della Commissione europea.  L'articolo 9 introduce il marchio identificativo della produzione nazionale. Il marchio, privato e facoltativo, è di proprietà delle organizzazioni maggiormente rappresentative del settore agricolo che sottoscrivono uno accordo specifico: esso sarà volto alla definizione del marchio - nonché del relativo regolamento d'uso e modalità di vigilanza - all'esito di un tavolo tecnico cui le organizzazioni sono chiamate a partecipare, promosso dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. L'articolo 10 riguarda i contratti di rete nel settore agricolo, forestale e agroalimentare. Il comma 1 mira ad estendere alle imprese agricole, che investono in ricerca ed innovazione e che aderiscono ad un contratto di rete, i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca, di cui alla medesima legge finanziaria per il 2005.  L'articolo 11 reca disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei. Il comma 1 stabilisce che le pubbliche amministrazioni forniscono ai soggetti interessati ad aiuti europei assistenza e informazioni sulla materia ed elaborano forme di gestione delle istanze per agevolare la fruizione degli aiuti, emanando a tali fini le circolari esplicative e applicative. Poi si rende obbligatoria l'acquisizione in via telematica, da parte delle pubbliche amministrazioni, di dati relativi a soggetti che esercitano attività agricola, attraverso il sistema SIAN.  L'articolo 12 reca delega al Governo per il riordino degli strumenti di gestione del rischio in agricoltura e di regolazione dei mercati. Il comma 1 conferisce al Governo una delega, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, al fine di adeguare l'attuale normativa quadro per la gestione del rischio in agricoltura agli orientamenti dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato al settore agricolo e forestale ed alla nuova programmazione dell’Unione europea per il periodo 2014-2020.  L'articolo 13 reca interventi a sostegno delle imprese agricole condotte da giovani. Il comma 1, lettera *a)*, sostituisce interamente il capo III (dedicato allo sviluppo dell'imprenditoria agricola) del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante "Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego". La lettera *b)* reca un ulteriore novella all'articolo 24 del medesimo decreto legislativo di coordinamento con la disciplina dettata dal nuovo Capo III. Il nuovo articolo 9 del testo novellato è dedicato ai principi generali della disciplina destinata alle micro e piccole imprese, su tutto il territorio nazionale, a totale o parziale partecipazione giovanile; le relative disposizioni sono inoltre destinate a favorire il ricambio generazionale e l'accesso al credito nel settore primario. Il nuovo articolo 10 stabilisce la natura dei benefici ed i massimali previsti dalle norme europee e la disciplina di settore sugli aiuti di Stato. L'articolo 10*-ter* stabilisce che sono finanziabili iniziative che prevedono investimenti non superiori a 1,5 milioni nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.  L'articolo 14 reca disposizioni per il sostegno dell'agricoltura sociale e lo sviluppo dei prodotti provenienti da filiera corta. Per favorire la produzione agricola sociale e a filiera corta si prevede, al comma 1, che gli organismi pubblici gestori di mense, in particolare scolastiche o ospedaliere, possano introdurre criteri di precedenza nelle gare per i fornitori di prodotti di tali tipologie, nonché prodotti di agricoltura biologica o comunque a basso impatto ambientale o prodotti di qualità. Il comma 2 pone in capo ai comuni la definizione di idonee forme di presenza valorizzazione sui mercati agricoli di vendita diretta dei prodotti oggetto delle presenti disposizioni - prodotti da agricoltura sociale, a chilometri zero dalla filiera corta, di ridotto impatto ambientale e di qualità.  L'articolo 15, al comma 1, definisce l'ambito di applicazione delle disposizioni relative al capo I del titolo IV (articoli 15-22) in materia di prodotti derivanti dalla trasformazione del pomodoro fabbricati in Italia e definiti all'articolo 16. Il comma 2 stabilisce che qualora le denominazioni di vendita vengano utilizzate nella etichettatura dei prodotti e nella presentazione e relativa pubblicità, i prodotti stessi devono corrispondere alle definizioni indicate nelle disposizioni successive. L'articolo 16 reca una definizione dei prodotti derivati ottenuti dalla lavorazione dei pomodori freschi sani e maturi di qualsiasi varietà, forma e dimensione, sottoposti ad una adeguata stabilizzazione e confezionati in contenitori idonei. All'articolo 17, al comma 1,si stabiliscono i requisiti qualitativi minimi, i criteri di qualità dei prodotti definiti all'articolo 16 e gli ingredienti. L'articolo 21,comma 1, prevede la clausola del mutuo riconoscimento, la quale garantisce ai prodotti provenienti da un altro Stato membro dell’Unione europea o da Paesi limitrofi aderenti ad appositi accordi multilaterali (Associazione europea di libero scambio, Spazio economico europeo), di poter essere commercializzati in Italia senza restrizioni.  L'articolo 23 reca poi una delega al Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il sostegno dei prodotti ottenuti dal riso greggio commercializzati con la dicitura "riso". | La Commissione agricoltura del Senato inizia a trattare il ddl in sede referente il 26/3/2014. Si decide di svolgere audizioni. |
| **Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – Legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre**.  C. 1836 Governo.  **Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis**.  C. 1864 Governo | I due sono chiamati a trasporre nell'ordinamento interno le disposizioni europee o a modificare la normativa vigente in conseguenza di sentenza di condanna o di precontenzioso con l'Unione europea per non corretta applicazione della normativa europea.  Il primo provvedimento reca,delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea – legge di delegazione europea 2013 – secondo semestre.  Il 31 luglio 2013 la Camera ha approvato in via definitiva la legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea 2013) che ha conferito una delega al Governo per l'attuazione di 40 direttive e 5 rettifiche di direttive. Successivamente alla presentazione del disegno di legge annuale di delegazione europea al Parlamento sono state pubblicate numerose direttive, molte delle quali necessitano di recepimento con norme di rango primario e recano un termine di recepimento che non consente di rinviare il conferimento delle relative deleghe al successivo disegno di legge di delegazione europea.    Il provvedimento consta di 7 articoli ed è corredato da due allegati, A e B, che contengono, rispettivamente, 2 e 13 direttive da recepire con decreto legislativo ma il provvedimento non contiene norme che interessano l’agricoltura.  Il secondo disegno di legge, che consta di 25 articoli, reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – legge europea 2013 bis. Il disegno di legge è volto all'allineamento del diritto interno rispetto a quello europeo anche in ragione del prossimo semestre di presidenza italiana dell'UE, appuntamento cui il nostro Paese intende giungere senza l'attuale primato di Stato membro dell'UE col più alto numero di procedure pendenti. L'articolo 13, di interesse per la Commissione agricoltura, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti che svolgono l'attività di cattura per l'inanellamento e per la cessione a fini di richiamo degli uccelli tutelati dalla direttiva 79/409/CEE deve essere data dalle regioni nel rispetto delle condizioni e delle modalità che definiscono l'attività di caccia in deroga.    L'articolo in esame apporta, infatti, una modifica all'articolo 4, comma 3, della legge 157/1992, relativa alle norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio. In particolare, l'articolo 4 detta disposizioni in materia di cattura temporanea ed inanellamento; il comma 3 prevede che tale attività possa essere svolta esclusivamente da impianti della cui autorizzazione siano titolari le province e che siano gestiti da personale qualificato e valutato idoneo dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica. Il secondo periodo del comma 3, sul quale incide la modifica, prevede che l'autorizzazione alla gestione degli impianti è concessa dalle regioni su parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica. La modifica introdotta specifica che le regioni, nel concedere tale autorizzazione, devono rispettare le condizioni e le modalità previste dall'articolo 19-bis della medesima legge.  I soggetti abilitati al prelievo in deroga vengono individuati dalle regioni le quali prevedono sistemi periodici di verifica allo scopo di sospendere tempestivamente il provvedimento di deroga qualora sia accertato il raggiungimento del numero dei capi autorizzato al prelievo. Le deroghe sono adottate sentito l'ISPRA e non possono avere comunque ad oggetto specie la cui consistenza numerica sia in diminuzione. Nei limiti stabiliti dall'ISPRA, la Conferenza Stato/Regioni dispone la ripartizione tra le regioni interessate del numero dei capi prelevabili per ciascuna specie. Il provvedimento di deroga è pubblicato e comunicato al Ministero dell'ambiente ; il Presidente del Consiglio dei Ministri ha la facoltà di diffidare la regione interessata ad adeguare i provvedimenti di deroga adottati in violazione delle disposizioni della legge n. 157 del 1992 e della direttiva 2009/147/CE, pena l'annullamento. Le deroghe adottate ai fini di studio e di ripopolamento non necessitano della determinazione annuale da parte dell'ISPRA della piccola quantità, né della conseguente ripartizione fra le regioni da parte della Conferenza Stato-Regioni.   Le regioni hanno l'obbligo di attenersi alle linee guida emanate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e devono trasmettere, entro il 30 giugno, al Presidente del Consiglio e all'ISPRA una relazione sull'attuazione delle deroghe. Qualora dalla relazione risulti che una regione ha superato il numero massimo di capi prelevabili, la stessa non può essere ammessa al riparto nell'anno successivo. | Il 28/11/2013 la Commissione Politiche dell’Unione Europea della Camera inizia a trattare il ddl in sede referente.  Il 17/12 il ddl 1864 è illustrato nei suoi articoli.  Il 17/12 si avvia la discussione sul ddl 1836. Il 25/3/2014 sono approvati vari emendamenti tra cui il 15.6 che modifica la procedura di VIA. Il 26/3 la Commissione da mandato al relatore di riferire favorevolmente in Assemblea sul C 1864.  Il 10/12/2013 la Commissione agricoltura della Camera inizia a esaminare i testi in sede consultiva. Il 18/12 sono presentati alcuni emendamenti. Il 15/1 la Commissione da parere favorevole sul 1836.  Il 16/1 la commissione da parere favorevole sul 1864 con un’osservazione relativo al gasolio per l’agricoltura.  Il 4/3 la Commissione agricoltura riceve dalla Commissione Politiche dell’UE l’ emendamento aggiuntivo 23.09 che è diretto a consentire, fermo restando il divieto vigente per la pesca non professionale, la vendita e il commercio dei prodotti della pesca effettuata a fini scientifici, a meno che il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali non ne disponga comunque il divieto. La Commissione esprime parere favorevole il 5/3. |
| **Proposta di direttiva del Parlamento e del Consiglio che modifica le direttive 89/608/CEE, 90/425/CEE e 91/496/CEE relativamente ai riferimenti alla normativa zootecnica (n. COM (2014) 4 definitivo)**  **Proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili agli scambi commerciali e alle importazioni nell'Unione di animali riproduttori e del loro materiale germinale (n. COM (2014) 5 definitivo)** | La proposta di direttiva n. 4, in attesa dell'abrogazione delle direttive vigenti da parte del regolamento, in fase di approvazione, relativo ai controlli ufficiali sugli alimenti e sui mangimi, sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante, sul materiale riproduttivo vegetale e sui prodotti fitosanitari, intende cancellare, in quelle direttive, ogni riferimento alla zootecnia ai fini della chiarezza e della certezza del diritto.  La proposta di regolamento intende invece riunire in un quadro giuridico unico i principi che regolano il riconoscimento e la definizione di un elenco delle organizzazioni di allevamento, l'approvazione dei loro programmi di selezione, l'iscrizione degli animali delle specie bovina, ovina, caprina ed equina nei rispettivi libri genealogici e la loro classificazione in funzione dei loro meriti genetici, l'iscrizione dei suini ibridi riproduttori nei registri, la prova di *performance* e la valutazione genetica, nonché il contenuto dei certificati zootecnici degli animali riproduttori e del loro materiale germinale. La proposta include anche norme relative alle importazioni dai Paesi terzi di animali riproduttori e del loro materiale germinale, norme relative alla designazione dei centri di riferimento per la riproduzione di animali e norme relative ai controlli ufficiali e alla composizione delle controversie nei casi in cui i controlli zootecnici accertino il mancato rispetto dei requisiti in materia.  La legislazione zootecnica dell'Unione intende favorire il libero scambio degli animali riproduttori e del loro materiale genetico, assicurando al contempo la sostenibilità dei programmi di riproduzione e la preservazione delle risorse genetiche. Allo stato attuale, tale legislazione è composta da quattro direttive di base (verticali) che definiscono i principi fondamentali per quanto riguarda gli animali riproduttori delle specie bovina, suina, ovina, caprina ed equina. Condivide l'opportunità di istituire invece un regolamento unico per tutte le specie.  Sono emerse infatti talune problematicità ricorrenti, relative soprattutto alle attività transfrontaliere e alle questioni sollevate da diversi allevatori, derivanti dalle plurime interpretazioni delle disposizioni vigenti da parte delle autorità competenti degli Stati membri. In considerazione di tali aspetti problematici, la Commissione europea è ricorsa allo strumento del regolamento, applicabile in via immediata e inequivoca, mantenendo al contempo invariati i principi e le norme fondamentali della legislazione vigente. | Il 4/3/2014 la Commissione agricoltura del Senato esamina le proposte in sede consultiva ai fini della sussidiarietà. |
| **Disposizioni per il settore agromeccanico**  **C. 437 Mongiello (PD)**  **C 527 Carra (PD)** | Le proposte di legge in esame hanno l'obiettivo di istituire la figura dell'imprenditore agromeccanico regolandone l'attività, anche attraverso l'introduzione di alcuni requisiti che possano qualificare e garantire la professionalità delle prestazioni offerte dalle imprese agromeccaniche, come ad esempio un'eccellenza tecnica ed un'elevata compatibilità ambientale dei servizi offerti.  Il comparto dell'agromeccanica, con circa diecimila imprese professionali, un volume d'affari complessivo di oltre 3,7 miliardi di euro, gli oltre dieci milioni di ettari lavorati, il 65 per cento delle operazioni agricole eseguite (con punte che superano il 90 per cento per la raccolta dei cereali), e le 13.700.000 giornate di lavoro che producono occupazione per i quarantamila addetti del comparto, rappresenta un'imprescindibile risorsa al servizio del settore primario, affiancando e coadiuvando oltre un milione di aziende agricole.    Gli agromeccanici sono stati i protagonisti di un'evoluzione costante del comparto agricolo negli ultimi decenni, garantendo incrementi di produttività prima sconosciuti. Tali mutamenti si sono accompagnati a evidenti modifiche nelle stesse aziende agromeccaniche, spingendo l'intero comparto verso forme d'integrazione dei processi produttivi nelle diverse filiere e distretti del sistema agroalimentare. L'ordinamento giuridico italiano, non riconosce la figura dell'imprenditore agromeccanico e tale vuoto legislativo determina una vera e propria discriminazione tra il soggetto che svolge l'attività agromeccanica con la qualifica di imprenditore agricolo e quello che la svolge professionalmente con l'attuale qualifica di artigiano. La proposta C. 437, all'articolo 1 elenca le finalità cioè la qualificazione professionale delle imprese agromeccaniche, la tutela dei soggetti che nell'esercizio delle attività agricole, forestali e ambientali si avvalgono delle prestazioni fornite dalle medesime imprese e la tracciabilità di servizi prestati dalle stesse. L'articolo 2 definisce «l'attività agromeccanica», «l'impresa agromeccanica» e «l'impresa agromeccanica professionale». L'articolo 3 stabilisce che le imprese che svolgono attività agromeccanica per poter certificare le prestazioni agromeccaniche svolte devono disporre di un responsabile tecnico in possesso dei requisiti di capacità professionale. L'articolo 4 stabilisce i requisiti organizzativi e strutturali delle imprese agromeccaniche. Il secondo comma prescrive le condizioni necessarie al fine di qualificarsi quali imprese agromeccaniche professionali, mentre il terzo comma stabilisce che le suddette imprese debbano provvedere alla tenuta di registri che documentino analiticamente gli aspetti principali dell'attività professionale. L'articolo 5 prevede che l'accertamento dei requisiti previsti dalla legge è svolto dai soggetti e con le modalità stabilite da apposito regolamento adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dello sviluppo economico. L'articolo 6 autorizza le imprese agromeccaniche professionali a rilasciare certificazione delle prestazioni svolte avente valore legale.    La proposta di legge C. 527, che consta di un unico articolo, introduce il nuovo soggetto giuridico «agromeccanico professionale» nel settore agricolo, estendendone la qualifica anche alle società e attribuendo alle regioni l'accertamento dei prescritti requisiti. Coerentemente con la nuova impostazione, si stabilisce l'applicazione del trattamento previdenziale previsto per l'imprenditore agricolo professionale così come definito dall'articolo 2135 del codice civile. Anche per i lavoratori dipendenti delle imprese agromeccaniche viene prevista l'applicazione del più favorevole trattamento previdenziale previsto per i lavoratori del settore agricolo, con l'esclusione però delle agevolazioni riguardanti le aziende con sede in zone svantaggiate e montane. | L'8/8/2013 la proposta di legge è presentata in Commissione Agricoltura della Camera in sede referente. Il 17/12 è abbinata alla discussione il ddl C 1398. |
| **Misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani e rurali nonché deleghe al Governo per la riforma del sistema di governo delle medesime aree e per l'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ambientali.**  **C. 65 Realacci (PD)** | La proposta di legge cerca di concentrare e affinare l'attenzione su un insieme organico di norme coerentemente finalizzate non solo a sostenere i piccoli comuni, ma a fare dei piccoli comuni uno degli attori della piena affermazione di un nuovo modello di sviluppo sostenibile e del rafforzamento di quel patrimonio di identità, di cultura e di civismo che è elemento fondamentale per la crescita e la coesione sociale del Paese. Inoltre, il testo costituisce, nel suo insieme, una trama coerente dalla quale emergono, come elementi di una rinnovata idea di cittadinanza, una serie di diritti e di tutele (ad esempio, in materia di servizi sanitari, scolastici, postali o di gestione del servizio idrico integrato) che più che proporsi semplicemente come misure di sostegno dei piccoli comuni, intendono perseguire l'obiettivo molto più ambizioso di invertire la rotta che ha portato, in anni e anni di politiche di contenimento della spesa pubblica, al progressivo spopolamento delle aree montane, delle aree rurali e dei piccoli comuni, incentivando la residenza nei piccoli comuni, rendendola, per così dire, «conveniente» sul piano dei diritti di cittadinanza, della possibilità concreta di fruire di quei servizi che, della cittadinanza, sono il pavimento sul quale camminano ogni giorno, i cittadini, le famiglie, le imprese. ra gli articoli più rilevanti l'art. 4 che prevede che lo Stato, le regioni, le province, le unioni di comuni, le comunità montane e gli enti parco, per quanto di rispettiva competenza, assicurano, nei comuni di cui all'articolo 2, l'efficienza e la qualità dei servizi essenziali, con particolare riferimento all'ambiente, alla protezione civile, all'istruzione, alla sanità, ai servizi socio-assistenziali, ai trasporti, alla viabilità e ai servizi postali. L'art. 5 impegna il Mipaaf a adottare iniziative, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, per favorire la promozione e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali, individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 8 settembre 1999, n. 350, che utilizzano prevalentemente prodotti tipici dei comuni di cui al comma 1 dell'articolo 3, privilegiando la vendita diretta e la vendita di prodotti a filiera corta. L'art. 11, al fine di incentivare la residenza nei piccoli comuni, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo destinato al finanziamento degli interventi di cui al comma 2, con una dotazione finanziaria di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013  Pag. 17  e 2014. Invece all'art. 12 è previsto un fondo per la concessione di contributi statali destinati al finanziamento di interventi diretti alla tutela dell'ambiente e dei beni culturali, alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e degli istituti scolastici, alla promozione dello sviluppo economico e sociale, all'incentivazione dell'insediamento di nuove attività produttive e alla realizzazione di investimenti nei comuni di cui all'articolo 2, dotato di 40 milioni di euro per l'anno 2013. Quindi, art. 13, un Piano nazionale per i territori rurali, dedicato alla riqualificazione di aree rurali con particolare riferimento a quelle degradate. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e con il Ministro dell'ambiente , predispone un , con apposito decreto. | Le commissioni Bilancio e Ambiente della Camera iniziano a esaminare il testo in sede referente il 26/9/2013. Il 18/3/2014 Realacci invita a concentrare l’attenzione sull'obiettivo strategico che la proposta di legge si pone della costruzione di politiche attive a sostegno e per la valorizzazione dello straordinario patrimonio civile, culturale ed economico rappresentato dai piccoli comuni e dai territori montani e rurali. Le commissioni decidono di formare un comitato ristretto per audire soggetti qualificati sul testo e termianre l’istruttoria. |
| **Legge quadro in materia di valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo del suolo.**  **C. 948 Catania (Sc)**  **C 902 Bordo (SEL)**  **C 2039 Governo** | L'Italia sta perdendo terreni agricoli in un trend negativo e continuo. Secondo l'ISTAT, dal 1971 al 2010 l'Italia ha perso il 28 per cento della superficie agricola (Superficie Agricola Utilizzata ), da quasi 18 milioni di ettari a poco meno di 13, una superficie equivalente a Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna messe insieme. L'evoluzione della SAU registra una tendenza inversa rispetto all'andamento demografico: la SAU diminuisce mentre la popolazione aumenta. Fino ad ora, la perdita di SAU non si è tradotta in una proporzionale perdita di produzione agricola e quindi di disponibilità alimentare, grazie all'aumento di produttività legato all'introduzione di nuove tecniche: Tuttavia, si è giunti al punto in cui l'applicazione di maggiori quantità di tecnologie attualmente disponibili non corrisponde ad un incremento del rendimento della terra. Il provvedimento consta di 8 articoli. L'articolo 1 definisce le finalità e l'ambito applicativo della legge. E’ esplicitato che il suolo, in quanto bene comune e risorsa non rinnovabile, deve essere oggetto di politiche di contenimento quanto alla sua utilizzazione urbanistica, al fine di preservare l'attività agricola, e insieme ad essa, il paesaggio e l'ambiente. E’ necessario coordinare le politiche di pianificazione territoriale e paesaggistica con le esigenze di tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche attraverso l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati ed il riutilizzo e recupero delle aree urbanizzate.  L'articolo 2 fornisce le definizioni di «superficie agricola» e di «consumo del suolo». Rientrano nella prima definizione non solo i terreni così qualificati dagli strumenti urbanistici ma anche le aree che, di fatto, sono utilizzate a fini agricoli nonché quelle libere da processi di edificazione e infrastrutturazione e suscettibili di utilizzazione agricola. Per consumo di suolo si intende, invece, la riduzione di superficie agricola a seguito di interventi di impermeabilizzazione, urbanizzazione ed edificazione non connessi all'attività agricola. L'articolo 3 definisce la procedura in base alla quale deve essere definita l'estensione massima di superficie agricola consumabile nel territorio nazionale. L'articolo 4 introduce il divieto di mutamento di destinazione d'uso per i terreni agricoli che hanno ricevuto aiuti di Stato o europei e per un periodo di cinque anni dall'ultima erogazione. Sono fatti salvi gli interventi che sono strumentali all'esercizio dell'attività agricola nonché quanto previsto dalla legge n. 335 del 2000 (legge quadro in materia di incendi boschivi), il cui articolo 10 prevede che le zone boscate ed i pascoli i cui soprassuoli sono stati percorsi dal fuoco non possono avere una destinazione diversa da quella preesistente all'incendio per almeno quindici anni. Si prevede, quindi, che negli atti di compravendita deve essere indicato, a pena di nullità dell'atto, il divieto in esame. L'articolo 5 prevede che i comuni e le province che prevedano di localizzare gli insediamenti nelle aree urbane dismesse o che prevedano interventi di recupero del patrimonio abitativo agricolo esistente abbiano la priorità nella concessione dei finanziamenti statali e regionali eventualmente previsti in materia edilizia. Nel caso d’ interventi di recupero la priorità è estesa anche agli interventi realizzati dai privati. Le regioni possono a tal fine individuare misure di semplificazione e di incentivazione, anche di natura fiscale, per il recupero del patrimonio edilizio esistente. L'articolo 6 prevede che venga istituto, con decreto del Ministro delle politiche agricole, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un registro dove iscrivere i comuni che non hanno previsto alcun ampliamento delle aree edificabili o il cui ampliamento è inferiore al limite massimo di superficie agricola consumabile stabilito con decreto.   L'articolo 7 prevede che i proventi dei titoli abilitativi edilizi (i cosiddetti «oneri di urbanizzazione») e delle sanzioni previste dal citato Testo unico per l'edilizia, nonché i proventi delle sanzioni di cui all'articolo 4 della proposta di legge in esame, siano destinati esclusivamente per: la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria; il risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici. L'articolo 8 reca talune disposizioni transitorie e finali e al comma 1 prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge fino all'adozione del decreto di definizione del limite massimo di suolo agricolo utilizzabile, e comunque non oltre il termine di tre anni, non è consentito il consumo di suolo agricolo | Il ddl è presentato alle Commissioni Ambiente e Agricoltura della Camera in sede referente il 19/6/2013.  Il 24/7 si apre una discussione nelle commissioni sull’opportunità di proseguire l’esame del solo tema del consumo di suolo ai fini agricoli oppure unificare il testo con il ddl che vuole limitare l’uso del suolo solo in materia edilizia.  Il 22/10 iniziano le audizione sui due testi degli operatori. Il 6/3/2014 le commissioni nominano un comitato ristretto con il compito di elaborare un testo base che tenga conto delle diverse proposte di legge presentate. E’ audita la Conferenza delle Regioni.  Il 25/3/2014 le commissioni deliberano di scegliere come testo base quello del Governo 2039. |
| **Limiti all'impiego di sostanze diserbanti chimiche.  C. 1560 Terzoni (M5S)** | La proposta di legge è finalizzata a vietare interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere al di fuori delle aree coltivate; in particolare lungo le strade e le ferrovie, nelle aree urbanizzate e in prossimità della rete idrica. Le motivazioni del divieto introdotto risiedono nel fatto che il glifosate (sostanza attiva contenuta nei diserbanti oggi maggiormente utilizzati) sarebbe una sostanza altamente tossica per l'ambiente acquatico e, a causa della sua persistenza, pericoloso anche per l'uomo, nonché nel fatto che l'utilizzo dei diserbanti in luogo della pratica dello sfalcio determinerebbe una cattiva gestione della vegetazione, che nel lungo termine vanificherebbe i vantaggi che il diserbante sembra apportare nell'immediato per la facilità d'uso ed il risparmio di tempo.    La direttiva n. 2001/99/CE ha consentito l'iscrizione delle sostanze attive Glifosate e Tifensulfuron metile attraverso la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari. Conseguentemente, con decreto del Ministro della sanità 26 marzo 2002, le sostanze attive Glifosato e Tifensulfuron metile sono state iscritte nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che reca l'elenco delle sostanze attive autorizzate ad essere utilizzate nei prodotti fitosanitari. In particolare per il glifosate N-(fosfonometil)-glicina 950 g/kg l'iscrizione è valida dal 1o luglio 2002 al 31 dicembre 2015 e si prevede che tale sostanza può essere autorizzata solo per le utilizzazioni come erbicida. L'articolo 1 elenca le finalità perseguite dalla proposta di legge, che è volta a tutelare la salute umana, l'ambiente naturale, l'ambiente acquatico, le acque potabili, la biodiversità, gli ecosistemi, le attività agricole condotte con metodi biologici e naturali, i consumatori, nonché è finalizzata alla riduzione del rischio idrogeologico e alla promozione dell'uso di tecniche alternative all'impiego di prodotti chimici, di prodotti tossici e di soluzioni saline di qualsiasi genere nelle operazioni di gestione della vegetazione spontanea.    L'articolo 2 delinea l'ambito di applicazione della proposta di legge prevedendone l'applicazione a tutto il territorio nazionale.  L'articolo 3 introduce una serie di divieti. In particolare sono vietati (ai sensi dei commi 1 e 2) gli interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere: lungo le scarpate di pertinenza della viabilità di cui all'articolo 2, comma 2, non chiarendosi quindi se il divieto riguardi anche le massicciate ferroviarie richiamate invece dal comma 2 dell'articolo 2 ; su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 100 metri da strade pubbliche o private; su fasce di vegetazione erbacea poste a distanza inferiore a 200 metri da aree urbanizzate, pubbliche o private, fossi, torrenti, fiumi e raccolte d'acqua. I commi 3 e 4 dell'articolo 3 prevedono il divieto di gettare nell'ambiente naturale i contenitori di prodotti chimici diserbanti e di sciacquare o ripulire le botti e i contenitori di prodotti diserbanti rilasciando le acque di lavaggio negli ambienti naturali. Al riguardo, faccio notare che sia i contenitori che le acque di lavaggio, nel momento in cui si ha l'intenzione di disfarsene, costituiscono un rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 152 del 2006.    L'articolo 4, individua una vasta platea di soggetti incaricati del rispetto della legge, dai corpi di polizia e dai servizi guardiaparco delle aree protette fino alle «guardie zoofile volontarie, alle guardie particolari giurate e le guardie venatorie e ittiche delle associazioni di protezione ambientale, ittiche e venatorie».    L'articolo 5 introduce una serie di sanzioni amministrative pecuniarie finalizzate a sanzionare una serie di fattispecie connesse ad interventi di diserbo chimico o con sostanze tossiche anche di tipo naturale o con soluzioni saline di qualsiasi genere. L'articolo 6 destina i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 5 agli enti parco nel cui territorio è stata accertata la violazione o, in loro assenza, ai comuni competenti per territorio. E' previsto che i proventi siano destinati a interventi di manutenzione manuale o meccanica di aree di proprietà pubblica, nonché al finanziamento di un fondo nazionale. | Il 25/3/2014 la Commissione Ambiente inizia a esaminare il testo in sede referente. |
| **Norme per il contenimento dell'uso di suolo e la rigenerazione urbana.**  **C. 70 Realacci (PD)** | L'articolo 1 reca la definizione di suolo, elenca le finalità della legge, istituisce un Registro nazionale del consumo del suolo, disciplina una procedura per la definizione di obiettivi di contenimento quantitativo del consumo del suolo nell'ambito di un'intesa con la Conferenza unificata in esito alla quale tali obiettivi devono essere recepiti negli strumenti di programmazione urbanistica.  L'articolo 2 prevede un contributo per la tutela del suolo e la rigenerazione urbana in capo alle attività di trasformazione urbanistica che occupano suoli liberi dall'edificato, contributo che si aggiunge agli obblighi di pagamento connessi con gli oneri di urbanizzazione e con il costo di costruzione. La disposizione prevede che i proventi del contributo siano destinati a un fondo per la realizzazione di alcuni interventi in cui è opportuno includere le politiche di riqualificazione urbana, con particolare riferimento alle aree degradate. Il contributo può essere sostituito da una cessione compensativa delle aree per la realizzazione di nuovi sistemi naturali permanenti e di opere per la fruizione ecologica ed ambientale. L'articolo 3 prevede la possibilità per i comuni di individuare, attraverso i loro strumenti urbanistici, ambiti caratterizzati da degrado delle aree e dei tessuti urbani da assoggettare a interventi di rigenerazione urbana. L'articolo 3 prevede alcuni interventi per favorire gli investimenti negli ambiti di rigenerazione urbana tra i quali l'applicazione di un'aliquota IMU ridotta e l'istituzione di uno strumento finanziario della Cassa depositi e prestiti.   La seconda parte della proposta di legge affronta un'ulteriore tematica che attiene al governo del territorio, e segnatamente alla perequazione e alla compensazione urbanistica. Le disposizioni di cui agli articoli da 4 a 7 sono strettamente collegate all'esigenza di contenimento del consumo del suolo e di garantire un ordinato assetto del territorio, in quanto i modelli perequativi e compensativi si sono diffusi su larga scala nei piani regolatori e nelle leggi regionali che si sono susseguite dopo la riforma del Titolo V della Costituzione determinando la necessità di una legge nazionale, che detti i principi fondamentali in tale materia. L'articolo 4 prevede che gli strumenti urbanistici possano perseguire la perequazione urbanistica da applicare attraverso l'impiego di appositi parametri tecnici alle aree di trasformazione individuate dagli strumenti urbanistici stessi. E' necessario che le regioni operino per dotarsi di strumenti in grado di fornire ai comuni adeguati supporti tecnico-estimativi per la valutazione delle operazioni immobiliari. Potrebbe essere necessaria una riflessione sull'attuale formulazione della norma. La perequazione è resa operativa attraverso l'istituto del comparto edificatorio disciplinato dall'articolo 5, fatta eccezione per i casi in cui è associata alla compensazione all'incentivazione urbanistica disciplinate dall'articolo 6. L'articolo 7, invece, si occupa di disciplinare i diritti edificatori disponendo che tali diritti possono essere oggetto di libero trasferimento fra proprietà immobiliari e che i diritti derivanti dalla perequazione urbanistica afferiscono a proprietà immobiliari catastalmente individuate; sul punto, peraltro, l'articolo 5 del decreto legge n. 70 del 2011 aveva previsto l'assoggettabilità all'obbligo di trascrizione dei contratti che trasferiscono, costituiscono, modificano i diritti edificatori riconoscendo pertanto copertura costituzionale al tema della perequazione urbanistica.   L'articolo 8, infine, rubricato fiscalità urbanistica, reca una previsione in ordine ai proventi degli oneri di urbanizzazione che riprende la formulazione dell'articolo 12 della legge n. 10 del 1977, al fine di destinare tali risorse alle opere di urbanizzazione, alla manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale. Ulteriori previsioni riguardano la fiscalità di scopo e la disciplina cui devono sottostare i trasferimenti di beni immobili che intervengono in forza di modalità perequative e compensative. | Il 29/5/2013 il ddl è stato presentato in commissione Ambiente della Camera in sede referente. Il 9/10 sono abbinate alla discussione altre proposte di legge.  Il 15/10 si discute sui ddl presentati. Il relatore Morassut ricorda che la Commissione persegue l'obiettivo dell'introduzione di una nuova disciplina legislativa diretta, da un lato, a interrompere o, quantomeno, a contenere il fenomeno dell'abnorme consumo del suolo e, dall'altro, ad accompagnare tale revisione normativa con l'introduzione di alcuni limitati principi in materia urbanistica – ad esempio quelli della compensazione e della perequazione – coerenti con il perseguimento dell'indicato obiettivo di impedire o, almeno, di limitare fortemente per il futuro il consumo sconsiderato e pericoloso del suolo. la Commissione decide di procedere a audizioni sul tema. |
| **Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.**  **C. 348 Cenni (PD)** | La proposta di legge è volta a definire un quadro normativo di riferimento unitario per le attività in materia di tutela della biodiversità agraria e alimentare già avviate dallo Stato e dalle regioni, in attuazione dei trattati internazionali ratificati dall'Italia e delle strategie definite a livello europeo e nazionale. A livello nazionale, va ricordata la Strategia nazionale per la biodiversità, predisposta dal Ministero dell'ambiente nel 2010, ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione di Rio de Janeiro, e approvata d'intesa con la Conferenza stato-regioni. La Strategia si pone come strumento di integrazione della esigenze della biodiversità nelle politiche nazionali di settore, riconoscendo la necessità di mantenerne e rafforzarne la conservazione e l'uso sostenibile per il suo valore intrinseco e in quanto elemento essenziale per il benessere umano.  Tra gli strumenti operativi a supporto delle strategie europea e nazionale, c'è il Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo, elaborato dal Mipaaf e approvato in sede di Conferenza Stato-regioni il 14 febbraio 2008. Il documento si pone l'obiettivo di coordinare l'insieme delle iniziative e dei rapporti con gli organismi nazionali ed internazionali che si occupano di biodiversità in agricoltura. Per individuare le linee di azione operative per la tutela della biodiversità e per assicurare l'integrazione e il coordinamento tra le iniziative di livello nazionale e regionale, è stata prevista la costituzione di un Comitato permanente per le risorse genetiche, coordinato dal Ministero delle politiche agricole. Nell'ambito del Comitato, le attività per l'attuazione del Piano nazionale sono state organizzate in tre fasi operative. La prima fase (fase «A») è diretta alla definizione degli strumenti operativi minimi comuni e condivisi per la ricerca e l'individuazione di varietà e razze locali, la loro caratterizzazione, la definizione del rischio di erosione/estinzione e per la loro corretta conservazione. Le fasi successive dovranno riguardare la ricognizione a livello territoriale delle risorse genetiche minacciate e, successivamente, la costituzione di un'anagrafe nazionale delle risorse genetiche da conservare e l'attivazione del sistema di tutela e valorizzazione della biodiversità.    La prima fase si è conclusa con l'intesa, sancita in sede di Conferenza Stato-Regioni il 10 maggio 2012, sulle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», per la gestione coordinata e integrata della biodiversità agraria sul territorio nazionale.  La proposta di legge, che intende dettare una normativa quadro che integri e metta a sistema la legislazione regionale, gli indirizzi di carattere internazionale e gli ordinamenti nazionali in materia di valorizzazione e tutela della biodiversità di interesse agricolo e alimentare.  Tra gli articoli più rilevanti l'articolo 1 stabilisce l'oggetto e la finalità della nuova legge, che in attuazione del Trattato FAO detta i princìpi per l'istituzione di un sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare finalizzato alla tutela delle varietà e razze locali autoctone e non dal rischio di estinzione, anche attraverso la tutela del territorio rurale, contribuendo a limitarne i fenomeni di spopolamento. Il sistema è costituito, dal punto di vista organizzativo, da: l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità; la Rete nazionale dell'agrobiodiversità; il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare.  L'articolo 2 è dedicato alla definizione delle razze e delle varietà locali, oggetto di tutela e l'articolo 3 istituisce l'Anagrafe nazionale dell'agrobiodiversità. L'articolo 3 è volto altresì a regolare gli effetti giuridici derivanti dall'iscrizione, nel senso che le varietà e le razze iscritte all'Anagrafe sono tutelate dallo Stato e non sono brevettabili né possono essere oggetto di protezione tramite privativa dell'Unione europea o nazionale per ritrovati vegetali; non sono altresì brevettabili quelle essenzialmente derivate da tali varietà e razze. L’articolo 4 istituisce la Rete nazionale dell’agrobiodiversità.  L'articolo 5 detta le norme per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, demandando alle regioni e alle province autonome l'individuazione dei soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza per la conservazione ex situ e l'individuazione dei coltivatori custodi per la conservazione in situ. L'articolo 6 disciplina l'adozione e l'aggiornamento delle «Linee guida nazionali per la conservazione della biodiversità agraria e alimentare» e del Piano nazionale sulla biodiversità agraria, cioè stabilisce che il Piano è l'atto presupposto per la definizione delle linee guida e viene sancita per legge la procedura sostanzialmente già seguita per il Piano nel 2008 e le Linee guida nel 2012, basata su decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentito il Comitato permanente. Le regioni e le province autonome, sulla base delle linee guida, definiscono un sistema comune di individuazione, di caratterizzazionee di valutazione delle varietà e razze locali presenti nei rispettivi territori.    L'articolo 8 esclude la brevettabilità quali invenzioni delle varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale nonché delle varietà dalle quali discendono produzioni agroalimentari tutelate (contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali).  L'articolo 9 istituisce il Fondo per la tutela dell'agrobiodiversità nello stato di previsione del Mipaaf destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori e alla corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che avessero subito eventuali danni provocati da forme di inquinamento genetico. Il fondo è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali. L'articolo 10 reca norme sulla vendita e lo scambio di sementi iscritte nel registro nazionale delle varietà da conservazione, prevedendo che a coloro che producono le varietà di tali sementi, nei luoghi dove tali varietà hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta e in ambito locale di sementi o di materiali di propagazione relativi a tali varietà e prodotti in azienda, nonché il diritto al libero scambio all'interno delle reti dei coltivatori custodi. A tal fine viene novellata la legge sementiera (legge n. 1096 del 1971).    Con l'articolo 12 si disciplina l'istituzione di «comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare», definite come gli ambiti locali derivanti da accordi tra i diversi soggetti della catena alimentare (agricoltori locali, coltivatori custodi, gruppi di acquisto solidali, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali. Oggetto degli accordi possono essere lo studio e la trasmissione di conoscenze; la realizzazione di forme di filiera corta, di vendita diretta, di scambio e di acquisto di prodotti agricoli e alimentari nell'ambito di circuiti locali; lo studio e la diffusione di pratiche proprie dell'agricoltura biologica e di altri sistemi colturali a basso impatto ambientale; lo studio, il recupero e la trasmissione dei saperi tradizionali relativi alle colture agrarie e alla corretta alimentazione. L'articolo 14 prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare. In primo luogo, si prevede che tali interventi dovranno essere previsti nell'ambito del piano di attività del Consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA). In secondo luogo, si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali preveda annualmente una quota nell'ambito dello stanziamento di propria competenza per il finanziamento di progetti innovativi sulla biodiversità agraria e alimentare, proposti da enti pubblici e privati, individuati mediante procedura ad evidenza pubblica.  L’art. 14 menziona il piano triennale di attività del Consiglio di ricerca e la sperimentazione in agricoltura, che prevede interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare, sulle tecniche necessarie per favorirla, tutelarla e svilupparla nonché interventi finalizzati al recupero di pratiche corrette in riferimento all'alimentazione umana, all'alimentazione animale con prodotti non geneticamente modificati e al risparmio idrico. | La proposta di legge è presentata in Commissione Agricoltura della Camera il 4/6/2013 in sede referente e la Commissione attende il parere del ministro. Il 12/6 la commissione delibera la formazione di un comitato ristretto per procedere a ulteriore istruttoria sul testo.  Il 27/11 il ddl è assunto come proposta base e gli emendamenti sono aperti fino al 10 dicembre.  La discussione continua in Comitato ristretto fino al 12/2/2014.  Il 4/3 la Commissione adotta il testo base elaborato nel comitato ristretto e fissa al 10/3 il termine per presentare emendamenti. Il 20/3 si esaminano gli emendamenti presentati.  Il 26/3 Fiorio (PD), fa presente che sta procedendo ad ulteriori approfondimenti che riguardano, in primo luogo, la coerenza del testo con le iniziative già adottate dallo Stato e dalle regioni e, in particolare, con il piano nazionale per la tutela della biodiversità agraria e le linee guida già approvate previa intesa con la Conferenza Stato-regioni. Ritiene inoltre necessaria una verifica ai fini dell'individuazione di risorse finanziarie da destinare all'interconnessione tra le banche dati esistenti. |
| **Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo**  S 1326 Governo | Il disegno di legge riguarda una nuova configurazione della struttura e della finalità della cooperazione allo sviluppo, che risulta necessaria in ragione dei profondi mutamenti di tale realtà a livello di attori, interlocutori e livelli di collaborazione tra Paesi in ambito mondiale. Il ddl affronta in modo sistematico la materia. I profili di interesse della Commissione sono diffusi nella materia in oggetto, in considerazione della grande rilevanza che l'agricoltura e, in genere, il comparto primario rivestono nel contesto dei processi e dei progetti di cooperazione con le diverse aree del mondo. Nell’articolo 14, che disciplina istituzione, struttura e compiti del Comitato interministeriale per la cooperazione allo sviluppo (CICS),è previsto che il Mipaaf potrà risultare fra i Ministri invitati alle riunioni che trattino materie di competenza in base al comma 5, che ne assicura pertanto una presenza frequente, dato il rilievo del comparto agricolo nel complesso della cooperazione internazionale. L’articolo 13 dispone che risorse finanziarie siano oggetto di apposito allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, che darà evidenza contabile a tutti gli stanziamenti assegnati per ogni singolo Ministero alle attività di cooperazione.  C’è poi l'assorbimento nell'Agenzia della cooperazione allo sviluppo dell'Istituto agronomico d'oltremare, il quale, seppur inserito nella struttura del Ministero degli affari esteri, effettua una rilevante attività rivolta allo studio, alla consulenza e all'assistenza nel comparto agricolo e ambientale, in relazione a programmi di ricerca, oltre ad attività riguardanti lo sviluppo agricolo e rurale, la biodiversità agricola e lo sviluppo della tecnologia del settore. | Il 18/3/2014 la Commissione Agricoltura del Senato inizia a esaminare il testo per il parere. Il 19/3 la commissione da parere positivo con osservazioni.  Il 19/3 la Commissione Affari Esteri del Senato inizia a trattare il ddl in sede referente. |
| **Norme in materia di domini collettivi**  S 968 Pagliari (PD) | Il disegno di legge che si propone di contrastare l'alienazione, da parte dei Comuni, delle proprietà collettive. Nell'ambito della categoria di beni collettivi sono comprese, generalmente, tre fattispecie: gli usi civici sulla proprietà privata, ossia i diritti di godimento su un terreno di proprietà altrui; le proprietà collettive aperte o terre civiche, sulle quali la collettività non divide il godimento con nessun altro proprietario; le proprietà collettive chiuse, al cui godimento sono ammessi i residenti attuali che siano anche discendenti dei residenti originari. Le proprietà collettive sono assimilabili a quelle demaniali, in quanto hanno in comune alcune caratteristiche fondamentali. In particolare, a causa dell'esigenza di preservare il godimento da parte dell'intera collettività ed evitare che esse vengano parcellizzate da usurpatori, le proprietà collettive sono caratterizzate dalla inalienabilità e dalla indivisibilità e sono gravate da perpetuo vincolo di destinazione. Il *corpus* normativo di riferimento è costituito principalmente dalla legge n. 1766 del 1927 e dal relativo regolamento di attuazione del 1928 ed integrato da normativa statale e regionale successiva.  In particolare, l'articolo 1 richiama l'attuazione degli articoli 2, 9, 42 secondo comma e 43, della Costituzione e contiene il riconoscimento dei domini collettivi, comunque denominati, quale ordinamento giuridico primario delle comunità originarie. All'articolo 2, sono richiamate le competenze dello Stato in materia di beni collettivi. L'articolo 3 raggruppa i beni collettivi in sei categorie: terre di originaria proprietà collettiva, terre assegnate in proprietà collettiva agli abitanti di un Comune o di una frazione a seguito della liquidazione dei diritti d'uso, terre derivanti dallo scioglimento delle promiscuità e dallo scioglimento di associazioni agrarie, terre di proprietà di soggetti pubblici o privati, sulle quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici non ancora liquidati, terre collettive, comunque denominate, appartenenti a famiglie discendenti dagli originari del luogo e, infine, corpi idrici sui quali i residenti del Comune o della frazione esercitano usi civici. Si prevede, inoltre, che i beni vadano a costituire il patrimonio civico o demanio civico dell'ente, stabilendo anche che il regime giuridico dei beni collettivi resta quello dell'inalienabilità, dell'indivisibilità, dell'inusucapibilità e della perpetua destinazione agrosilvopastorale. | Le Commissioni Giustizia e Ambiente del Senato in sede referente iniziano a trattare il ddl il 19/3/2014 |
| **Proposta di indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole.** | La Commissione Agricoltura ha già svolto un'indagine conoscitiva sul sistema di finanziamento delle imprese agricole nella precedente legislatura, allo scopo di effettuare una ricognizione sull'insieme dei meccanismi attraverso i quali le imprese agricole accedono ai finanziamenti necessari per la loro attività e degli strumenti che a vario titolo l'ordinamento mette a loro disposizione, dal sostegno diretto per gli investimenti o per far fronte a particolari situazioni di necessità alle agevolazioni finanziarie e creditizie. Ma il contesto economico-finanziario globale è mutato radicalmente, insieme con numerosi aspetti del quadro normativo, mentre permangono i problemi di fondo delle imprese agricole.  Per questi motivi, la Commissione ritiene indispensabile riprendere e aggiornare l'attività conoscitiva della precedente legislatura, al fine di approfondire la conoscenza dei concreti meccanismi di finanziamento delle imprese agricole, con particolare attenzione ai profili di coordinamento tra le attività dei diversi soggetti coinvolti, per individuare le criticità che rendono non soddisfacente nel complesso il funzionamento del sistema ed espongono le imprese agricole, certamente l'anello più debole della catena, a situazioni di emergenza che mettono a rischio la loro stessa esistenza. | La Commissione agricoltura della Camera delibera di avviare l’indagine conoscitiva l’11/9/2013.  Il 14/11 è ascoltata la relazione del presidente di Ismea Arturo Semerari. |
| **Interventi per il settore ittico**.  C. 521 Oliverio (PD) | Alla crisi strutturale del comparto, causata dagli elevati costi di produzione e dalla diminuzione della capacità di pesca per ragioni di sostenibilità ambientale, si è unita la generale crisi dell'economia che ha investito in pieno i consumi alimentari e la capacità di spesa degli italiani.    I principali articoli della proposta sono l'articolo 1 che istituisce presso il Mipaaf un Fondo per lo sviluppo della filiera ittica con una dotazione permanente, a decorrere dal 2013, di 10 milioni di euro annui, al fine di realizzare: nuovi investimenti nelle imprese del settore al fine di incrementare l'innovazione, la competitività e l'efficienza; ristrutturazioni aziendali e produttive in linea con gli orientamenti europei sugli aiuti di Stato per il salvataggio delle imprese in difficoltà; società miste, tutoraggi in ambito start up e prestiti partecipativi; interventi sulla ricerca e lo sviluppo tecnologico; misure per agevolare l'accesso al credito. L'articolo 2 inserisce un nuovo comma all'articolo 10 del decreto legislativo 18 /5/ 2001, n. 226, prevedendo che, a decorrere dal 2013, le somme di 100.000 e di 2.326.000 euro annui, disposte dal decreto legislativo n. 226 del 2001 (di orientamento e modernizzazione della pesca e dell'acquacoltura) a copertura degli oneri derivanti dall'equiparazione dell'imprenditore ittico a quello agricolo e dall'estensione delle agevolazioni alle attività connesse a quelle di pesca (articolo 3), siano destinate ai seguenti soggetti: gli imprenditori ittici ed i soggetti di volta in volta individuati in relazione agli interventi previsti dal Programma nazionale; le associazioni nazionali delle imprese di pesca e di acquacoltura, le organizzazioni sindacali del comparto, i consorzi riconosciuti ed i soggetti individuati in relazione ai singoli interventi previsti dal Programma nazionale rispetto alle iniziative dedicate alla cooperazione e all'associazionismo.  I programmi dovranno essere finalizzati a: potenziare la tutela del consumatore in termini di rintracciabilità dei prodotti ittici e di valorizzazione della qualità della produzione nazionale e della trasparenza informativa; tutelare la concorrenza sui mercati internazionali e razionalizzare il mercato interno; semplificare le procedure amministrative; promuovere l'aggiornamento professionale.    L'articolo 4 attribuisce alle regioni il compito di istituire i distretti ittici, su aree marine omogenee sotto il profilo ambientale, sociale ed economico, che saranno regolati dalle norme attualmente in vigore per i distretti industriali.    L'articolo 5 prevede che le associazioni rappresentative del mondo della pesca, le associazioni nazionali delle organizzazioni dei produttori e gli enti di patronato promossi dalle organizzazioni sindacali possano istituire i centri di assistenza per lo sviluppo della pesca, i quali potranno essere incaricati dal Ministro delle politiche agricole di effettuare attività di assistenza alle imprese di pesca e alle organizzazioni di produttori e pescatori.    L'articolo 7 prevede una riserva del 30 per cento al settore della pesca nell'ambito del riparto delle risorse che lo Stato conferisce alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano in materia di agricoltura e pesca, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 2001.  L'articolo 8 riserva alla ricerca scientifica effettuata dalle strutture cooperative il 35 per cento dei finanziamenti previsti nel Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura destinati al finanziamento della ricerca scientifica applicata. Nell'ambito della quota del 35 per cento, i progetti di ricerca presentati dalle strutture cooperative sono finanziabili fino al 100 per cento dello stanziamento.  L'articolo 9 destina 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 al Fondo per lo sviluppo dell'imprenditoria giovanile in agricoltura, al fine di incentivare lo sviluppo dell'imprenditorialità nella filiera ittica.    L'articolo 12 estende al personale dipendente imbarcato sulle navi da pesca marittima, inclusi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, le disposizioni che assicurano i trattamenti previdenziali ed assistenziali nonché l'integrazione del salario in favore dei lavoratori agricoli. Si rinvia ad un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi di concerto con il Ministro delle infrastrutture e delle politiche agricole, la definizione delle modalità attuative.    L'articolo 14 autorizza l'esercizio di servizi antincendi in ambiti portuali anche al personale di bordo che abbia superato apposito corso teorico-pratico presso il comando provinciale dei vigili del fuoco e previa approvazione del comandante del porto.   L'articolo 15 propone l'introduzione di agevolazioni fiscali in favore delle imprese che esercitano la pesca. In particolare, il comma 1 intende estendere l'ambito operativo del vigente regime speciale IVA per i produttori agricoli (di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972), in modo da applicarlo alle imprese che esercitano la pesca marittima o nelle acque interne o lagunari, ivi comprese le imprese che gestiscono impianti nelle acque marine, interne e lagunari e quelle esercenti le attività cosiddette «connesse», di cui agli articoli 2, comma 3, e 3, comma 2, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 (Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge n. 96 del 2010).   L'articolo 16 esenta dall'IRAP le indennità e i premi previsti per l'arresto definitivo delle attività di pesca dal regolamento (CE) n. 1198/2006 del Consiglio, del 27 luglio 2006 che disciplina il Fondo europeo per la pesca. Nel dettaglio, i suddetti premi non concorrono a formare il valore della produzione netta (cioè la base imponibile ai fini dell'applicazione dell'imposta) nei confronti delle società di capitali e degli enti commerciali (articolo 5 del decreto legislativo n. 446 del 1997) e delle società di persone e delle imprese individuali (successivo articolo 5-bis). L'articolo 18 detta nuovi principi in materia di normativa sull'attività di pesca-turismo; essi dovranno servire per apportare le modifiche necessarie al decreto ministeriale n. 293 del 1999 che attualmente disciplina tale attività. Alcuni di questi principi sono già definiti nel decreto ministeriale e l'articolo provvede ad apportare correzioni minimali. Risultano, invece, totalmente innovative le lettere a) e b), n. 1 e 2, dove si prevede che: venga adeguata la nozione di pesca-turismo alle nuove definizioni introdotte con il decreto legislativo n. 4 del 2012; venga inserita tra le attività di pesca-turismo l'osservazione dell'attività di pesca praticata esclusivamente con l'attrezzo della sciabola o con gli attrezzi consentiti per l'esercizio della piccola pesca (attrezzi da posta; ferrettara; palangari; lenze; arpione); venga consentito lo svolgimento dell'attività di pesca con l'impiego dei seguenti attrezzi: coppo o bilancia; giacchio o rezzaglio o sparviero; lenze fisse quali canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, rastrelli da usarsi a piedi; lenze a traino di superficie, e di fondo e filaccioni; nattelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi; parangali fissi o derivanti; nasse.    L'articolo 19 prevede misure di semplificazione e collaudo, disponendo l'abolizione di taluni adempimenti per le navi da pesca. In particolare, il comma 1 esclude le navi da pesca dall'obbligo di tenere l'inventario di bordo – dove sono descritti gli attrezzi e gli altri oggetti di corredo e di armamento della nave (articolo 173 del codice della navigazione marittima). Il comma 3 prevede l'abolizione del registro di carico dei piccoli quantitativi di generi di provvista per le navi da pesca (il testo non fa riferimento alla specifica norma che si intende abrogare). Il comma 4 rinvia all'emanazione di un decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge, per l'unificazione degli adempimenti connessi alle visite mediche previste per gli imbarcati su navi da pesca, ai collaudi delle stesse navi nonché ai registri degli infortuni rispetto a quanto previsto dal decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 271, recante norme per l'adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori marittimi a bordo delle navi mercantili da pesca nazionali.   L'articolo 20 dispone che, nei porti non dotati di impianti e di servizi di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 182 del 2003, i rifiuti speciali provenienti dai pescherecci si considerano prodotti dal soggetto che svolge l'attività di raccolta e trasporto dei medesimi rifiuti al fine di dar seguito agli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 205 del 2010, che ha recepito nell'ordinamento nazionale la direttiva quadro sui rifiuti 2008/98/CE innovando l'impianto applicativo della disciplina contenuta nel decreto legislativo n. 152 del 2006 (codice ambientale).   L'articolo 21 attribuisce la facoltà agli imprenditori ittici e agli acquacoltori di vendere direttamente al consumatore finale i prodotti provenienti dalla pesca. Tale attività deve, comunque, avvenire nel rispetto delle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, igienico-sanitaria, di etichettatura e fiscale. Al comma 3 si prevede che coloro che hanno riportato sentenze di condanna in materia di igiene e frode nella preparazione degli alimenti sono esclusi dall'attività di vendita per cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza. Il comma 4 interviene sul decreto legislativo n. 114 del 1998, che disciplina il commercio, prevedendo, all'articolo 4, le categorie di soggetti ai quali non si applicano le relative norme. Tra questi l'attuale lettera g) del comma 2 fa riferimento ai pescatori e alle cooperative di pescatori mentre il testo di riforma richiama gli imprenditori ittici e dell'acquacoltura singoli o associati, che esercitano attività di vendita diretta dei prodotti provenienti prevalentemente dall'esercizio dell'attività. Il comma 5 prevede, infine, che vengano abrogati i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 18 della legge n. 99 del 2009.    L'articolo 23 detta disposizioni in materia di rappresentanza delle associazioni della pesca nelle commissioni di riserva delle aree marine protette prevedendo che le stesse siano composte anche da tre esperti locali designati dalle associazioni nazionali della pesca professionale comparativamente più rappresentative (comma 1) e che la gestione delle aree protette marine sia affidata, oltre che ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute, a cooperative della pesca o loro associazioni nazionali, anche consorziate tra loro.  L'articolo 24 detta norme in materia di pesca non professionale prevedendo che essa è subordinata al possesso di un permesso rilasciato dietro il pagamento di una somma differenziata a seconda del tipo di pesca praticata e degli attrezzi utilizzati; il permesso è rilasciato a titolo gratuito ai minori di 16 anni, a coloro che hanno superato i 65 anni e ai disabili. La norma prosegue disponendo che le entrate derivanti dal rilascio del permesso sono destinate a finanziare il Programma nazionale triennale della pesca. Le modalità, i termini e le procedure di attuazione delle disposizioni vi introdotte sono definite con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. | La proposta di legge è presentata il 29/5/2013 in Commissione Agricoltura della Camera in sede referente. Il 4/6 sono abbinate altre due proposte di legge sullo stesso argomento. |
| **C 77 Realacci (PD)**  **Norme per la valorizzazione dei prodotti agricoli e alimentari provenienti da filiera corta a chilometro zero e di qualità.** | Le finalità della legge sono: promuovere la domanda e l'offerta dei prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero, provenienti da filiera corta, e dei prodotti agricoli e alimentari ecologici e di qualità, nonché lo sviluppo locale e una migliore conoscenza delle caratteristiche dei processi di trasformazione e delle tradizioni produttive. Con l’art. 2 si definiscono prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero: i prodotti agricoli e alimentari provenienti da areali di produzione posti a una distanza non superiore a 70 chilometri di raggio dal luogo previsto per il loro consumo, o quelli per i quali è dimostrato un limitato apporto delle emissioni inquinanti derivanti dal trasporto calcolato dalla fase di produzione fino al momento del consumo finale. Prodotti di qualità si intendono: i prodotti agricoli e agroalimentari provenienti da coltivazioni biologiche, nonché i prodotti a denominazione protetta e i prodotti tipici e tradizionali riconosciuti ai sensi della vigente normativa nazionale e dell'Unione europea.   Nelle procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento del servizio di ristorazione collettiva e per la fornitura di prodotti alimentari devono essere inseriti i criteri minimi ambientali previsti dall'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, recante «Adozione dei criteri minimi ambientali da inserire nei bandi di gara della pubblica amministrazione per l'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari e serramenti esterni.». L'articolo 4 è dedicato ai mercati di vendita diretta e si stabilisce che i comuni possono riservare agli imprenditori agricoli esercenti la vendita diretta di prodotti agricoli almeno il 20 per cento del totale dei posteggi nei mercati al dettaglio situati in aree pubbliche (comma 1). Inoltre, si prevede che le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale (comma 2).  L'articolo 5 modifica la disciplina legislativa vigente in materia di esercizio della vendita diretta, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001. In particolare, si prevede che la disciplina amministrativa di cui al citato articolo si applichi anche alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. Si prevede poi che anche per la vendita diretta esercitata in occasione di sagre, fiere, manifestazioni a carattere religioso, benefico o politico o di promozione dei prodotti tipici o locali, non è richiesta la comunicazione di inizio attività. Nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta viene consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico-sanitarie. Con l’art. 6 si prevede la riduzione del contributo per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori o concessori in materia di edilizia o urbanistica per le grandi strutture di vendita e per i centri commerciali nei quali si esercita anche la vendita di prodotti agricoli e alimentari e che, all'atto della richiesta, si impegnano a porre in vendita prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità in misura non inferiore, in termini di valore, al 30 per cento delle produzioni agricole e alimentari complessivamente acquistate su base annua. Si prevede anche, al fine di orientare la programmazione commerciale per finalità di utilità sociale, ai sensi dell'articolo 41 della Costituzione, nell'istruttoria del procedimento per il rilascio del permesso di costruire o di altri atti autorizzatori in materia di edilizia o urbanistica debba essere valutato l'atto unilaterale di impegno del richiedente di porre in vendita, in misura congrua rispetto al totale dei prodotti, prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e prodotti di qualità.    L'articolo 7 istituisce il marchio di filiera «chilometro zero», in allegato, che garantisce la qualità ambientale superiore del prodotto alimentare, connessa al ridotto apporto di emissioni inquinanti derivanti dal trasporto in tutti gli stadi della filiera. Tale marchio può essere evidenziato, assieme alle caratteristiche ed ai vantaggi di tali prodotti, nello scontrino rilasciato nei mercati e nelle strutture commerciali che vendono tali prodotti.   Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano istituiranno un albo delle imprese agricole e agroalimentari, delle imprese di acquacoltura e delle imprese commerciali che vendono prodotti agricoli e alimentari a chilometro zero provenienti da filiera corta e che hanno diritto all'attribuzione del marchio. L'articolo 8 istituisce, nell'ambito del Comando carabinieri del Mipaaf un apposito nucleo che svolge funzioni di prevenzione e di controllo dei prodotti disciplinati della presente legge e, in particolare, per la tutela della sostenibilità ambientale delle filiere agricole e della qualità dei prodotti agricoli e alimentari, nonché dell'educazione e dell'informazione alimentari di carattere non sanitario. Poi, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i controlli per l'accertamento delle infrazioni delle disposizioni della presente legge. A tali scopi, le amministrazioni competenti si avvalgono degli organi di polizia amministrativa locale, anche attraverso l'istituzione, nell'ambito degli stessi, di appositi gruppi di intervento. | Il 20/5/2013 la proposta di legge è presentata in Commissione Agricoltura della Camera in sede referente. Nel dibattito Zaccagnini (M5S) precisa che «chilometro zero» si riferisce ad un elemento di distanza dal luogo di produzione, che nel testo in esame non tiene conto delle caratteristiche dei territori; la nozione di filiera corta riguarda invece il numero di passaggi e di intermediari tra il produttore e il consumatore. Cenni (PD), riferendosi al criterio dei 70 chilometri, osserva che si tratta di un'indicazione di massima, al fine di incentivare l'utilizzo di materie prime provenienti dall'ambito locale. Al riguardo, segnala in ogni caso che un criterio troppo restrittivo rischierebbe di creare mercati nei quali non vi è una adeguata varietà delle produzioni commercializzate. Sono preannunciate ulteriori proposte di legge sul tema. Il 17/7 è nominato in comitato ristretto per formare un unico testo comprensivo delle ulteriori proposte presentate. |
| **C 301 Fiorio (PD)**  **C 474 Oliverio (PD)**  **Modifiche al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, in materia di disciplina delle organizzazioni di produttori nel settore agricolo.** | Le modifiche prospettate nelle proposte di legge in esame, esse intervengono prevalentemente sul decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante norme per la regolazione dei mercati.  La proposta C. 301 prevede, come nuovo compito, quello di svolgere attività di promozione e di marketing al fine di favorire l'accesso ai nuovi mercati interni e internazionali e poi l'obbligo per i soci di far vendere la propria produzione complessiva direttamente dall'organizzazione, con facoltà del produttore di vendere per proprio conto solo il 25% del prodotto; prevede altresì un numero minimo di produttori aderenti ed un volume minimo di produzione conferita nonché l'adozione di un piano strategico di attività. Nuovi requisiti vengono previsti per le associazioni di organizzazioni di produttori e delle unioni di rappresentanza delle organizzazioni di produttori, alle quali viene richiesto di essere costituite da organizzazioni di produttori che commercializzano il 33 per cento del prodotto (mentre attualmente il valore minimo previsto è di 60 milioni). Sono previste, poi, agevolazioni per la crescita delle dimensioni attraverso la concessione di un credito d'imposta nonché interventi per il potenziamento del ruolo delle organizzazioni stabilendo che le regioni prevedano specifiche tutele, all'interno del piano di sviluppo regionale, per i progetti presentati dalle stesse organizzazioni di produttori o dalle relative associazioni. Per le organizzazioni interprofessionali, si opera, ai fini della loro definizione, un rinvio agli articoli 14 e seguenti del codice civile , definendo il cosiddetto erga omnes e cioè le condizioni necessarie, per rendere vincolante alle imprese non aderenti le regole approvate all'interno dell'organizzazione (in tal caso essa deve rappresentare il 66 per cento della produzione o della commercializzazione sul territorio nazionale). Sono dettate nuove disposizioni per potenziare i contratti quadro.   La proposta C. 474 modifica anch'essa la legge n. 102 del 2005, prevedendo che le organizzazioni di prodotto predispongano piani operativi agroindustriali in modo da poter confrontarsi efficacemente sul mercato, svolgendo un'idonea programmazione con un valore minimo di conferimento che non viene fissato per legge. E’ previsto, invece, che esse rappresentino un livello minimo di fatturato idoneo, prevedendo un numero minimo di cinque soci produttori. Si prevede altresì che anche altri soggetti oltre a quelli agricoli possano partecipare. E’ poi previsto l'albo nazionale delle organizzazioni di prodotto, evitando così un'eccessiva diversificazione dei parametri di riconoscimento sul territorio. È prevista, da ultimo, la possibilità di sottoscrivere intese di comparto direttamente con singole imprese o con raggruppamenti industriali e specifici incentivi per favorire lo sviluppo del settore, concentrando i finanziamenti sui programmi operativi anziché sugli aiuti all'avviamento. Infine, è prevista come novità l'applicazione della disciplina delle reti di impresa alle organizzazioni in modo da poter avere un ulteriore modello di organizzazione sul quale strutturare la loro attività. | Il 20/5/2013 sono presentate congiuntamente le due proposte in sede referente alla Commissione Agricoltura della Camera. Il 4/6 la Commissione delibera di nominare un comitato ristretto per procedere ad audizioni e la formazione di un unico testo. |
| C 303 Fiorio (PD)  **Disposizioni in materia di agricoltura sociale** | L'espressione «agricoltura sociale» ricomprende un insieme di esperienze concrete che affondano le loro radici in alcuni aspetti tradizionali dell'agricoltura, come il suo carattere «multifunzionale» e il legame tra azienda agricola e famiglia rurale, per esaltarne il carattere sociale e proporsi come luogo per l'integrazione nell'agricoltura di pratiche rivolte alla terapia e alla riabilitazione delle persone diversamente abili, all'inserimento lavorativo e all'inclusione sociale di soggetti svantaggiati, all'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.    Da un’indagine nella precedente legislatura è emersa l'esigenza, di un intervento normativo che individui a livello nazionale i principi regolatori dell'attività, al fine di costruire un quadro unitario di riferimento per la legislazione regionale, di coordinare il complesso delle politiche e delle competenze interessate e di fornire le basi per lo sviluppo di tutte le potenzialità di queste esperienze.  In ambito europeo, l'agricoltura sociale ha trovato una sua prima definizione, come specifica area di intervento delle politiche pubbliche, nella programmazione dei fondi legati allo sviluppo rurale. La decisione del Consiglio 2006/144/CE, che definisce gli orientamenti strategici comunitari per lo sviluppo rurale per il periodo 2007-2013, individua tra le priorità dello sviluppo rurale comunitario il miglioramento della qualità della vita nelle zone rurali e la promozione della capacità locale di occupazione e diversificazione.      Nell'ambito del pacchetto di proposte per la riforma della politica agricola comune (PAC), presentato dalla Commissione europea nel mese di ottobre 2011 e in via di definizione la proposta di regolamento sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del (FEASR) (COM(2011)627), all'articolo 6 individua l'inclusione sociale come una tra le sei priorità dell'Unione europea in tale ambito. In particolare, sono indicate le attività volte a favorire la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali, con specifico riguardo ai seguenti aspetti: favorire la diversificazione, la creazione di nuove piccole imprese e l'occupazione; stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali; promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.   All'inclusione sociale fa riferimento anche la proposta di regolamento sul programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) – Orizzonte 2020 (COM(2011)809), che si ricollega alla «strategia Europa 2020», nella quale la ricerca e l'innovazione sono il fulcro dell'azione per centrare gli obiettivi di crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. In particolare, viene indicata la necessità: di rafforzare la solidarietà nonché l'inclusione sociale, economica e politica e le dinamiche interculturali positive in Europa e con i partner.  La proposta di legge in esame ha il fine di dettare i principi di riferimento per la disciplina degli aspetti essenziali delle esperienze di agricoltura sociale. L'articolo 1 individua le finalità della legge, collegando l'agricoltura sociale al ruolo multifunzionale che il settore è chiamato a svolgere dopo l'introduzione del decreto legislativo n. 228 del 2001, recante norme per l'orientamento e modernizzazione del settore agricolo.  L'imprenditore agricolo è oggi per legge colui che esercita almeno una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento di animali e attività connesse. E per coltivazione del fondo, silvicoltura e allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Il provvedimento in esame amplia il novero delle attività connesse inserendo tra le stesse anche l'agricoltura sociale, intesa come attività di servizi sociali, sociosanitari, educativi e di inserimento socio-lavorativo.   L'articolo 2, definisce la nozione di agricoltura sociale, intesa come le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che – in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 2000, legge quadro sull'assistenza (soggetti pubblici nonché, in qualità di soggetti attivi nella progettazione e nella realizzazione concertata degli interventi, organismi non lucrativi di utilità sociale, organismi della cooperazione, di volontariato e di promozione sociale) – integrano la attività prevalente agricola con le seguenti attività: inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e diversamente abili; fornitura di prestazioni e di servizi sociali, sociosanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti svantaggiati.   L'articolo 3 prevede che le regioni adeguino le proprie leggi al fine di consentire l'accreditamento degli operatori dell'agricoltura sociale presso gli enti preposti alla gestione dei servizi; in caso di inerzia, il Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, è chiamato a definire con decreto i relativi requisiti.   L'articolo 4 stabilisce la possibilità per gli operatori dell'agricoltura sociale di costituire organizzazioni di produttori, costituite da almeno tre imprese, senza limiti di carattere regionale e con un volume minimo di produzione pari a 90.000 euro. L'articolo in esame introduce, quindi, una qualificazione specialistica per le organizzazioni di produttori legata al tipo di attività, da valutare alla luce dell'attuale normativa sulle organizzazioni di produttori caratterizzata da un profilo trasversale che interessa la generalità dei prodotti.  L'articolo 5 prevede la possibilità di utilizzare i locali esistenti sul fondo agricolo per l'esercizio di tale attività, assimilati, ad ogni effetto, ai fabbricati rurali. Le regioni sono chiamate a disciplinare gli interventi per il recupero del patrimonio edilizio.  L'articolo 6 reca taluni interventi di sostegno. In tal senso si prevede che le istituzioni pubbliche che gestiscono le gare per i servizi di fornitura alle mense scolastiche e agli ospedali possano prevedere criteri di priorità per i prodotti provenienti dall'agricoltura sociale. Uguali criteri di priorità potranno essere definiti per l'assegnazione delle terre demaniali e dei beni immobili confiscati in base alle leggi antimafia. L'articolo 6 prevede inoltre che i comuni potranno, poi, definire, particolari modalità per valorizzare nei mercati agricoli di vendita diretta i prodotti dell'agricoltura sociale.  L'articolo 7 istituisce, infine, l'Osservatorio sull'agricoltura sociale, chiamato a definire le linee guida per l'attività delle istituzioni pubbliche, monitorare lo sviluppo dell'agricoltura sociale, anche attraverso la raccolta dei dati, promuovere iniziative di coordinamento, svolgere azioni di comunicazione ed animazione territoriale.   L'articolo 8, infine, istituisce il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura sociale, con una dotazione, a partire dall'anno 2013, pari a 15 milioni di euro.  In conclusione, ritiene necessario – considerato l'alto valore umano e sociale delle esperienze di agricoltura sociale – fornire le basi per lo sviluppo di tutte le relative potenzialità con un adeguato provvedimento legislativo.   In tale prospettiva, dichiara di condividere l'impostazione emersa nella precedente legislatura, in favore di un intervento normativo che individui a livello nazionale i principi regolatori dell'agricoltura sociale, al fine di costruire un quadro unitario di riferimento per la legislazione regionale e di coordinamento del complesso delle politiche e delle competenze interessate. L'agricoltura sociale richiama infatti un nuovo modello di *welfare* che, mettendo insieme due settori caratterizzati da debolezze storiche, come l'agricoltura e il sociale, può riuscire a diventare un punto di forza.   Sottolinea pertanto che nella definizione del testo legislativo la Commissione dovrà considerare l'importanza della relazione con il mondo del sociale e dell'istruzione, coinvolgendo anche le competenze degli organi parlamentari e dei Ministeri competenti per tali settori.    In generale, ritiene altresì opportuno consultare, attraverso un ciclo di audizioni anche tutti i soggetti e organizzazioni interessate. | La proposta di legge è presentata il 20/5/2013 in sede referente alla Commissione Agricoltura della Camera.  Il 4/6 la Commissione delibera di formare un comitato ristretto per giungere a formare un testo unico delle diverse proposte presentate. Il 17/12 la commissione adotta il testo unificato. Il 22/1 la Commissione viste le ulteriori proposte di legge presentate adotta un testo base. |
| **C. 427 Caparini (Lega) e**  **C. 1173 Gallinella.(M5S)**  **Disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti alimentari.** | Le proposte di legge intervengono in materia di applicazione dell'articolo 4 della legge 3 febbraio 2011, n. 4, recante norme in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari, che prevede l'obbligo di riportare nell'etichettatura l'indicazione del luogo di origine o di provenienza dei prodotti e dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati. Entrambe le proposte di legge propongono che i decreti attuativi, già previsti nel citato articolo 4 e chiamati ad definire le condizioni e i termini di tali nuovi obblighi, siano emanati entro il termine perentorio di due mesi dalla data di entrata in vigore della nuova legge. Si tratta, in particolare, dei decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro dello sviluppo economico con i quali devono essere definite le modalità per l'indicazione obbligatoria nell'etichetta dei prodotti alimentari: del luogo di origine o di provenienza, dell'eventuale utilizzazione di ingredienti in cui vi sia la presenza di organismi geneticamente modificati in qualunque fase della catena alimentare. I decreti devono, altresì, indicare le disposizioni relative alla tracciabilità dei prodotti agricoli di origine o di provenienza del territorio nazionale.   La proposta di legge Gallinella C. 1173 prevede inoltre di sostituire il comma 3 dell'articolo 4, relativo alla procedura di emanazione dei decreti, ribadendo l’iter già previsto (i decreti sono a firma del Ministro delle politiche agricole e del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza unificata, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nei settori della produzione e trasformazione alimentare, acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari, previo espletamento della procedura di comunicazione alla Commissione europea) ed aggiungendo che gli stessi debbano tener conto di quanto contenuto nel regolamento (UE) n.1169/2011. La proposta C. 1173 prevede altresì l'aggiunta dei commi 3-ter e 3-quater, che stabiliscono, rispettivamente, che i decreti possono prevedere, per alcune tipologie di prodotti, le modalità di inserimento nell'etichetta di specifici sistemi di sicurezza mediante elementi di identificazione elettronica e telematica da realizzare con l'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (3-ter) e che i costi di realizzazione e digestione di tale sistema di sicurezza sono a carico dei soggetti che si avvalgono di tale sistema di etichettatura. Abroga infine l'articolo 59-bis del decreto-legge n. 83 del 2012, relativo ad analoga etichettatura anticontraffazione. | La Commissione agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo in sede referente il 18/9/2013.  Il 9/10 Cenni (PD) dopo aver sintetizzato la storia della normativa riguardante l'etichettatura dei prodotti alimentari rileva  che i progetti di legge in esame pongono, la Commissione di fronte ad una scelta tra  l'esigenza di una normativa che tuteli il *Made in Italy* e la qualità delle produzioni agroalimentari italiane e  di proseguire l’*iter* normativo e approvare le disposizioni ivi contenute che può determinare un nuovo contenzioso con l'Unione europea, con il rischio di approvare nuovamente una legge non applicabile e priva quindi degli effetti cogenti propri dell'atto. La stessa chiede di audire sul tema il Ministero agricoltura. |
| C 1373 Lupo (M5S)  **Norme per la promozione della coltivazione della *cannabis sativa***  **per la produzione di alimenti, cosmetici, semilavorati innovativi**  **per le industrie di diversi settori, opere di bioingegneria e di**  **bonifica dei terreni, attività didattiche e di ricerca** | L'organizzazione del mercato della canapa rientra nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore agricolo (regolamento unico OCM). Secondo quanto stabilito dai regolamenti (CE) n. 73/2009, n. 1120/2009, n. 1121/2009 e n. 1122/2009, la coltivazione della canapa industriale è soggetta ad alcune restrizioni e gode di un regime di aiuti, in particolare per la trasformazione della canapa destinata alla produzione di fibre. Nello specifico, le varietà di canapa a fibre per le quali è autorizzata la coltivazione devono presentare un tasso di delta-9-tetra-idro-cannabinolo (THC) inferiore allo 0,2 per cento nelle parti verdi di un campione standardizzato, calcolato secondo il metodo definito dai regolamenti comunitari; gli Stati membri devono controllare almeno il 30 per cento delle superfici di canapa coltivata a scopo industriale; le varietà di canapa che superino la soglia dello 0,2 per cento di THC sono radiate dalle liste di quelle eleggibili alla coltivazione.    La canapa è considerata anche nell'ambito del pacchetto di riforma della politica agricola comune (PAC) e in particolare, nel regolamento sui pagamenti diretti si stabilisce che le superfici utilizzate per la produzione di canapa sono ettari «ammissibili» – che conferiscono cioè il diritto all'aiuto – solo se il tenore di tetraidrocannabinolo delle varietà coltivate non supera lo 0,2 per cento. E' conferita alla Commissione il potere di adottare atti delegati, ai sensi dell'articolo 290 del Trattato, al fine di stabilire norme che subordinino la concessione di pagamenti all'uso di sementi certificate di determinate varietà di canapa e che definiscano la procedura per la determinazione delle varietà di canapa e per la verifica del loro tenore di tetraidrocannabinolo. La canapa rientra tra i settori a cui gli Stati membri possono concedere un sostegno accoppiato facoltativo, insieme a cereali, semi oleosi, colture proteiche, leguminose da granella, lino, riso, frutta a guscio, fecola di patate, prodotti lattiero-caseari, sementi, carni ovicaprine, carni bovine, olio d'oliva, bachi da seta, foraggi essiccati, luppolo, barbabietola da zucchero, canna da zucchero e cicoria, prodotti ortofrutticoli e bosco ceduo a rotazione rapida. Il sostegno accoppiato può essere concesso a quei settori e/o quelle regioni dove specifici tipi di agricoltura o specifici settori affrontano difficoltà e sono importanti per ragioni economiche, sociali o ambientali.    Per quanto riguarda le circolari emanate a livello nazionale, la prima, del Ministero delle politiche agricole e forestali, emanata in data 8 maggio 2002 in ragione dell'inserimento della canapa destinata alla produzione di fibre (cannabis sativa) nel regime di sostegno comunitario, prevede che: il pagamento per superficie è subordinato all'utilizzazione di varietà di canapa aventi un contenuto di THC non superiore allo 0,2 per cento; i pagamenti per superficie per la canapa sono condizionati all'utilizzazione di sementi certificate delle varietà menzionate nella normativa europea .  La seconda circolare, emanata dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali in data 22 maggio 2009, è relativa alla produzione e commercializzazione di prodotti a base di semi di canapa per l'utilizzo nei settori dell'alimentazione umana. La circolare ammette l'uso alimentare di semi di canapa e derivati, ferma restando la necessità di adottare adeguati piani di controllo per garantire la sicurezza dei prodotti e le responsabilità primarie degli operatori del settore alimentare.    L'articolo 1 della proposta di legge definisce le finalità, consistenti appunto nella creazione di una filiera nazionale della canapa denominata cannabis sativa. A tal fine, è prevista la sperimentazione di alcuni progetti pilota che, attraverso un più stretto raccordo con il ciclo industriale, creino le condizioni per un incremento della produzione (comma 1). Il comma 2 precisa che le disposizioni ivi recate si applicano esclusivamente alla coltivazione della cannabis sativa con una percentuale di delta-1-tetraidrocannabinolo e di delta-9-tetraidrocannabinolo inferiore allo 0,3 per cento.  L'articolo 2 prevede che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali emani, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento, un bando per l'assegnazione di un contributo di 3 milioni di euro da destinarsi alla realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione della cannabis sativa in cinque regioni, scelte in base ad alcuni criteri quali la compatibilità ambientale, la tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa nonché la costituzione dei soggetti strutturati nella forma di filiera. I progetti pilota dovranno prevedere: studi di fattibilità economica anche in relazione al criterio della compatibilità ambientale; la scelta delle sementi più adatte al territorio, anche attraverso la stipula di convenzioni con la Banca del germoplasma del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) di Bari al fine di individuare sementi in grado di ridurre l'uso delle risorse idriche; le modalità di organizzazione della produzione per la creazione di filiere industriali; l'individuazione dei centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa. I progetti dovranno essere realizzati entro un anno dall'assegnazione del contributo.    L'articolo 3 definisce gli obblighi del coltivatore. A tal fine si prevede che egli denunci, entro due settimane dalla data della semina, le coltivazioni effettuate all'assessorato regionale competente. Nella denuncia dovranno essere indicati: il nome della varietà di canapa utilizzata e la copia dei cartellini emessi dall'ente certificatore; la quantità di seme utilizzata per ettaro, la superficie seminata, la localizzazione delle parcelle ed i relativi mappali; il recapito telefonico del produttore; la data prevista per la semina. Il coltivatore deve conservare nella documentazione il disciplinare per il campionamento della coltura.    L'articolo 4 detta norme relative ai controlli. Viene, infatti, previsto che le Forze dell'ordine possano effettuare controlli sulle coltivazioni; in caso di prelevamenti e campionamenti della coltura, essi devono essere effettuati in presenza del coltivatore. Le operazioni di controllo del contenuto di THC della canapa devono essere svolte nel rispetto di quanto previsto nel regolamento (CE) n. 421/86, che ha modificato i regolamenti n. 771/74 e n. 2188/84 stabilendo un metodo comunitario per l'accertamento del tenore di THC nella canapa. Esso è stato abrogato e sostituito sul punto dal regolamento n. 1122/2009.    L'articolo 5 interviene sul testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, con l'intenzione di superare le difficoltà connesse agli obblighi di certificazione del basso dosaggio di THC nella cannabis sativa destinata alla coltivazione. L'attuale articolo 14 del testo unico prevede, al comma 1, lettera a), n. 6), l'inclusione nella tabella I – che indica le sostanze stupefacenti o psicotrope sottoposte alla vigilanza ed al controllo del Ministero della salute – della cannabis indica (la cosiddetta canapa indiana) dei prodotti da essa ottenuti; dei tetraidrocannabinoli, dei loro analoghi naturali, delle sostanze ottenute per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmaco-tossicologico. La modifica introdotta al citato articolo 14 dall'articolo 5 della proposta di legge fa, invece, generico riferimento alla canapa (cannabis), includendo nella tabella degli stupefacenti soltanto la canapa (e i prodotti da essa ottenuti) con una percentuale di principio attivo (tetraidrocannabinolo) superiore allo 0,5 per cento. Di fatto, tale modifica escluderebbe la cannabis sativa da coltivazione dalla tabella delle sostanze stupefacenti dove ricadrebbe la sola cannabis indica che, come recita la relazione, «ha comunque un contenuto di tetraidrocannabinolo sempre superiore, e spesso di gran lunga all'1 per cento».    L'articolo 6 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dal provvedimento, quantificati in un 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015. La disponibilità finanziaria viene rinvenuta attraverso la riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto nel bilancio triennale 2013-2015 e, in particolare, dell'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. | Il 17/10/2013 la Commissione agricoltura della Camera inizia a esaminare il testo. Il 22/1/2014 sono abbinate le proposte di legge C. 1797 Zaccagnini e  C. 1859 Oliverio. Il 5/2 è decisa la formazione di un comitato ristretto per procedere alle audizioni sul tema. |
| **Norme per favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti.**  **C. 475 Oliverio (PD)** | La finalità della proposta in esame è quella di sostenere e di valorizzare una delle coltivazioni più antiche del territorio collinare e montano, la castanicoltura, in considerazione anche del ruolo che la stessa ha svolto in passato e continua a svolgere, dal punto di vista sia produttivo sia della difesa del territorio e del paesaggio. Infatti, la coltivazione del castagno riveste tuttora in ambito nazionale un forte rilievo, in ragione di valenze non soltanto agricole ed economiche, ma anche di carattere ambientale, turistico, industriale e di tradizione rurale e locale.    In questo senso, il comparto va considerato in un'ottica complessiva, nella quale assume primaria rilevanza la produzione della castagna, che rappresenta un'eccellenza per l'Italia in termini di qualità e di quantità produttiva, ma in cui vanno ricompresi importanti profili legati a funzioni non direttamente produttive dei boschi di castagno, quali la tutela del paesaggio e del territorio, in stretta relazione con i fattori di successo del turismo montano e di lotta al dissesto idrogeologico. Poi si deve aggiungere l'aspetto della multifunzionalità del castagno – pur in considerazione delle due differenti tipologie di pianta – che consente di guardare non soltanto alla produzione di frutti, ma anche all'utilizzazione del legno per i mobili in ambito artigianale e industriale, ed infine ma non ultimo il grande valore storico e culturale di un settore legato a territori e a tradizioni secolari.    L'Italia è tra i principali produttori ed esportatori mondiali di castagne e, per valore degli scambi, è il primo esportatore mondiale, con un fatturato di oltre 67 milioni di euro, e il secondo per quantità scambiate, dopo la Cina. Le principali regioni esportatrici sono la Campania e il Piemonte che rappresentano, rispettivamente, il 65 per cento e il 12 per cento della quantità di castagne e marroni esportata dall'Italia. Tuttavia, la produzione italiana in termini di quota percentuale sulla produzione mondiale è passata dall'11 per cento al 4 per cento, anche a causa dell'aumento della produzione cinese nonostante le proprietà organolettiche diverse e superiori delle castagne italiane.    Tale andamento si riflette inevitabilmente, ed è anche concausa, nella drastica riduzione sia del numero delle aziende agricole, sia della superficie investita. Nel giro di circa trenta anni, le aziende si sono ridotte del 75% e la superficie investita in castagneto da frutto del 62%. In particolare, tra il 2000 e il 2003 vi è stata una drastica ristrutturazione dei castagneti coltivati che ha portato alla riduzione del 50% del numero delle aziende e del 30% delle superfici. Malgrado ciò, nel 2007 i castanicoltori erano ancora circa 34.000.  Secondo i dati del 2007 dell'Istituto nazionale di statistica, la superficie coltivata a castagneti è concentrata soprattutto nelle regioni centro-meridionali e, in particolare, in Campania (13.300 ettari), Calabria (10.700 ettari), Toscana (7.800 ettari) e Lazio (5.200 ettari), mentre le regioni del nord maggiormente interessate dalla castanicoltura sono il Piemonte e l'Emilia-Romagna. Altro aspetto che desta ancora più forti preoccupazioni riguarda il profilo sanitario, in relazione alla gravissima emergenza del comparto causata dall'attacco e dalla diffusione della cinipide del castagno, insetto noto come «cinipide galligeno» (Dryocosmus kuriphilus), provenientedalla Cina e diffuso in Italia da oltre una decina di anni. I caratteri e la rapidità di tale diffusione stanno procurando danni immensi e mettono a rischio enormi porzioni di territorio e forse la stessa sopravvivenza del settore, in quanto l'attacco dell'insetto è tale da attentare alla potenzialità produttiva delle piante, con conseguenti sensibili riduzioni e perdite di produzione, e pregiudizio per la stessa sopravvivenza delle piante. A tale proposito, occorre ricordare che le strategie prese in considerazione per contrastare tale emergenza, sotto l'aspetto sanitario, hanno contemplato sia ipotesi di contrasto affidate a prodotti chimici e fitofarmaci, sia ipotesi di lotta biologica, verso la quale sono state orientate le scelte, privilegiando il ricorso a un parassitoide antagonista del cinipide (Torymus sinensis) in grado in prospettiva di combatterlo ed eliminarlo. Il pregiudizio conseguente alla patologia in questione non riguarda solo gli aspetti inerenti alla produzione, ma anche quelli di tipo ambientale e paesaggistico legati al castagno, compromessi in maniera significativa dal fenomeno della cinipide. A fronte di tali problemi il piano per la castanicoltura ha individuato strumenti ed interventi adeguati, anche se resta aperta la questione degli indennizzi «indiretti», che risultano quantomai necessari in considerazione della gravità dei danni derivanti dalla cinipide. La crisi della castanicoltura e il forzato processo di abbandono in atto da parte dei coltivatori del settore si riflettono pesantemente sull'economia e sulla vita dei comprensori montani che basano la loro esistenza sulla coltura del castagno, con ripercussioni negative anche sul presidio del territorio. Da punto di vista economico, per la necessità di fare ricorso al lavoro prevalentemente manuale, sia per le operazioni colturali (da aprile a dicembre), con il corollario di buone pratiche agricole che interessano anche l'allevamento di ovini e suini, sia per il trasporto dei prodotti stessi, tale coltivazione consentirebbe di mantenere, in zone altrimenti interessate da processi di abbandono, i più giovani coltivatori. Si tratta di un'opportunità da cogliere dal momento che, in caso contrario, non potrebbe che determinarsi un ulteriore degrado del tessuto sociale degli insediamenti umani, con la perdita di attività e di forme di lavoro diventate con il tempo una parte fondamentale della cultura di alcuni territori, nonché una progressiva alterazione del paesaggio con la crescente e vistosa presenza di zone incolte o abbandonate a se stesse.    Il fenomeno, ove già in atto, produce gravi danni all'assetto del territorio che, privato della costante manutenzione da parte degli agricoltori, risulta più vulnerabile agli incendi, all'inaridimento dei suoli e al dissesto idrogeologico, considerata la funzione che i terreni curati o lavorati svolgono nell'opera di regimentazione delle acque e di imbrigliamento delle stesse.   Diventa quindi importante una capillare informazione ai castanicoltori e alle amministrazioni locali e l'individuazione di forme di sostegno al mantenimento dei castagneti e alla produzione.    La Conferenza Stato-regioni del 18 novembre 2010, d'intesa con i rappresentanti della filiera, le comunità montane, le associazioni e le amministrazioni locali, ha sancito l'accordo sul «piano di settore castanicolo» per tutelare il prodotto castagna mediante efficaci azioni sui territori vocati. La stessa Conferenza, il 7 ottobre 2011, ha dato altresì parere favorevole all'istituzione del «tavolo di filiera della frutta in guscio» comprendente una specifica sezione per la «castanicoltura».Da queste constatazioni nasce l'iniziativa di un intervento legislativo, in perfetta sintonia con le risoluzioni approvate nel 2011 dalla Commissione Agricoltura di Camera e Senato ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, per favorire interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia dei castagneti dei territori collinari e montani di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale e a rischio idrogeologico e per il ripristino dei castagneti abbandonati, come reca l'articolo1.    La disciplina degli interventi (articolo 2) è rimessa a un decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e con il Ministro per i beni e le attività culturali, per la cui adozione è prescritta l'intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni. Al decreto è rimessa l'individuazione dei territori nei quali sono situati i castagneti, la definizione dei criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti e la determinazione della percentuale dei contributi erogabili. L'unico criterio dettato dalla presente proposta di legge è quello di dare comunque la priorità, nell'assegnazione dei contributi, ai castagneti infestati dal cinipide del castagno, un parassita che sta mettendo a rischio centinaia di ettari di castagni.    Con gli articoli 3, 4 e 5 si concedono contributi diretti ai proprietari o ai conduttori dei castagneti per la copertura parziale delle spese per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti medesimi, per il ripristino dei castagneti abbandonati e per il recupero delle strutture edilizie rurali da utilizzare per lo stoccaggio e per la lavorazione dei frutti del castagno.    Un contributo straordinario di 1.500.000 euro è concesso al Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura proprio in ragione dell'emergenza creata dagli attacchi del cinipide del castagno che sta mettendo a rischio i castagneti di molte parti d'Italia. Il contributo (articolo 6) è destinato a potenziare il finanziamento del progetto di ricerca STRATECO, che ha lo scopo di contrastare alcune avversità emergenti di particolare importanza fitosanitaria.  Gli interventi finanziati con i contributi concessi dalla presente proposta di legge dovranno essere conformi non solo a quanto previsto dal decreto ministeriale, ma anche al codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n.42 del 2004 e alla normativa europea in materia di sviluppo rurale. I contributi dovranno inoltre essere preventivamente dichiarati compatibili con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (articolo 7).    La procedura per l'assegnazione e per l'erogazione dei contributi prevede la partecipazione dei diversi livelli di governo interessati, lo Stato, le regioni e i comuni.    L'articolo 8 istituisce un Fondo nazionale per gli interventi per la salvaguardia e il recupero dei castagneti che può essere rifinanziato anche negli anni successivi al 2013.    Le risorse del Fondo saranno ripartite tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti entro il 30 aprile di ogni anno. Sempre le regioni definiranno l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare ai vari interventi, le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi.  Per quanto riguarda i controlli, di cui all'articolo 9, le regioni definiscono le modalità e provvedono ai controlli sulla realizzazione degli interventi che hanno beneficiato dei contributi.  Sono previste inoltre sanzioni differenziate a seconda che il beneficiario dei contributi abbia realizzato in modo carente o parziale ovvero non abbia realizzato affatto gli interventi finanziati.    L'articolo 10 reca la copertura finanziaria.  La proposta di legge non interviene su tutti gli aspetti che il castagno, per sua natura, implica: produttivi, protettivi, naturalistici, paesaggistici, ricreativie didattici. Tenuto conto del forte legame tra il castagno e l'identità territoriale, la valorizzazione delle produzioni non dovrebbe, infatti, prescindere dal considerare i diversi aspetti di questa multifunzionalità. Tuttavia è un intervento minimo contando anche sulle proposte del Piano di rilancio del settore castanicolo, approvate recentemente anche in sede di Conferenza Stato-regioni , che meritano la massima attenzione, in quanto diretta a migliorare la competitività della filiera castanicola italiana nel lungo periodo, rendere la politica agricola europea consapevole dell'importante valenza del castagno europeo, riconoscere il ruolo di sostenibilità economica, sociale e ambientale della castanicoltura nelle aree rurali, promuovere un approccio integrato e partecipato, fornire coordinamento alla filiera e comunicazione/promozione del prodotto. | La proposta di legge è presentata il 4/6/2013 in Commissione Agricoltura della Camera in sede referente. Taricco (PD) relativamente alla lotta biologica, per l'esperienza vissuta in Piemonte, ritiene impensabile che la stessa possa essere condotta da soggetti privati, quando solo gli enti pubblici possono eseguire interventi che interessano aree vaste, devono prolungarsi per anni e devono essere accompagnate dal divieto di uso dei mezzi chimici.  Il 12/6 la commissione delibera la formazione di un comitato ristretto per procedere a ulteriore istruttoria sul testo. |
| **C 302 Fiorio (PD)**  **Disposizioni per lo sviluppo e la competitività della produzione agricola e agroalimentare con metodo biologico.** | La produzione biologica ha trovato il proprio riferimento principale nella normativa europea: nel regolamento n. 2092/91, sulle produzioni vegetali con metodo biologico, seguito a distanza di otto anni dal regolamento n. 1804/99, relativo alle produzioni animali. Il regolamento n. 2092/91 è stato abrogato dal regolamento n. 834/2007, sulla produzione biologica e l'etichettatura dei prodotti biologici, seguito dal regolamento n. 889/2008, che ne definisce le modalità di applicazione. A questi atti hanno fatto seguito molti decreti ministeriali di attuazione dei regolamenti comunitari e leggi regionali. La proposta di legge in esame, consapevole dell'evoluzione in atto nel settore, sia dal punto di vista produttivo che normativo, intende fornire un quadro di riferimento legislativo aggiornato per il settore stesso, intervenendo sugli aspetti connessi alla definizione dell'oggetto, delle finalità e dei principi generali della legge, all'individuazione delle autorità nazionali e locali e degli organismi di settore, all'organizzazione della produzione e del mercato, all'etichettatura ed al logo nazionale, alla disciplina delle varietà da conservazione, al sistema di controlli, alle importazioni, alle sanzioni e alle disposizioni finanziarie. I primi tre articoli, che costituiscono il titolo I, rappresentano il fulcro del provvedimento poiché definiscono le finalità della legge tesa a «promuovere e favorire lo sviluppo e la competitività della produzione biologica, perseguendo le finalità di concorrere alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, alla salvaguardia della biodiversità, alla salute e all'informazione dei consumatori». E' previsto il divieto di uso di OGM, prevedendo un decreto del Ministro delle politiche agricole per stabilire la soglia di presenza accidentale e tecnicamente inevitabile. Dalle premesse al regolamento CE n. 834/2007 si evince che gli organismi geneticamente modificati e i prodotti loro derivati sono incompatibili con il concetto di produzione biologica e con la percezione che i consumatori hanno dei prodotti biologici. Non possono dunque essere utilizzati nell'agricoltura biologica o nella trasformazione di prodotti biologici. L'obiettivo perseguito è quello di limitare per quanto possibile la presenza di organismi geneticamente modificati nei prodotti biologici. Le soglie di etichettatura esistenti rappresentano massimali legati esclusivamente alla presenza accidentale e tecnicamente inevitabile di organismi geneticamente modificati.    Il controllo, il coordinamento delle attività amministrative e tecniche nonché la competenza in materia di importazioni e la relativa vigilanza sono affidati al Dicastero agricolo (articolo 4); le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono le autorità locali competenti (articolo 5) per lo svolgimento delle attività tecnico scientifiche e amministrative, mentre il Comitato consultivo per l'agricoltura biologica (istituito presso il Ministero) è chiamato a coordinare le competenze statali e locali nonché ad esprimere pareri in merito ai provvedimenti riguardanti il settore (articolo 6), comprese proposte di intervento per l'indirizzo e l'organizzazione delle attività di promozione dei prodotti bio. Si prescrive poi che nell'etichettatura devono figurare le indicazioni prescritte dalla normativa europea e dal provvedimento in esame e viene istituito un logo nazionale che prevede la dicitura «bio Italia» (articoli 10 e 11).   È prevista, all'articolo 12, l'istituzione del registro nazionale delle varietà da conservazione, intendendosi tali quelle autoctone e non, mai iscritte in registri nazionali, purché presenti da almeno 50 anni negli ecosistemi nazionali, o quelle non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica, o, infine, quelle non più coltivate e conservate presso banche del germoplasma pubbliche o private. L'iscrizione è esentata dall'obbligo di esame ufficiale. Ai produttori agricoli è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o di materiali da propagazione o allo scambio diretto in ambito locale. Viene, quindi, data una definizione di vino biologico rinviando ad un decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione di un disciplinare di produzione (articolo 14). Parimenti, si prevede la definizione di appositi disciplinari di produzione per le specie zootecniche e di acquacoltura (articoli 15 e 16), sempre con decreti.  Continua ad operare il Sistema d'informazione nazionale sull'agricoltura biologica (SINAB) al fine di raccogliere, controllare e diffondere le informazioni rilevanti per il settore biologico (articolo 17).  E' istituito il Fondo per la ricerca nel settore dell'agricoltura biologica, dotato di 3 milioni di euro per il triennio 2113-2015, nonché il Fondo per lo sviluppo dell'agricoltura biologica, dotato di 7 milioni per il 2013 e di 15 milioni per il 2014 e 2015, destinato a finanziare il Piano nazionale per l'agricoltura biologica e le attività specificamente elencate. Una parte consistente del provvedimento è dedicata, altresì, alle sanzioni, sia a carico degli organismi di controllo e certificazione sia a carico degli operatori, che ritiene di particolare importanza, costituendo elemento di garanzia per il consumatore finale. | La proposta di legge è presentata in Commissione Agricoltura della camera in sede referente il 4/6/2013. Catania (Scelta Civica) ritiene necessario evitare, per quanto possibile, che si legiferi in materia regolamentata dall'Unione europea perché lo strumento legislativo è il meno adatto a dare applicazione ai regolamenti comunitari. Si tratta infatti non solo di una fonte sottostante, ma soprattutto di uno strumento statico che va ad impattare sulla possibilità di adeguare progressivamente le prescrizioni applicative come dovrebbe essere fatto in un corpo normativo, vivo come quello della legislazione comunitaria.  Il 12/6 la commissione decide la formazione di un comitato ristretto per giungere a un testo finale. |
| **Schema di decreto legislativo recante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, nonché del regolamento (CE) n. 547/2011 della Commissione, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari**  Governo | L'atto del Governo introduce misure opportune e condivisibili. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione, specificando che riguarda anche le sostanze attive, gli antidoti agronomici, i sinergizzanti, i coformulanti e i coadiuvanti, contenuti o abbinati a prodotti fitosanitari.  L'articolo 2 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione dei divieti di produzione, immagazzinamento, immissione sul mercato e impiego per prodotti fitosanitari privi di autorizzazione o di permesso di commercio parallelo.  L'articolo 3 individua le sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni nell'immissione sul mercato o nel permesso di commercio parallelo, mentre l'articolo 4 reca le sanzioni amministrative pecuniarie con riferimento agli obblighi in materia di adeguamento della classificazione o dell'etichetta del prodotto fitosanitario.  L'articolo 5 fa salva la norma comunitaria in base alla quale non può essere stabilito alcun periodo di tolleranza nelle ipotesi in cui la revoca, la modifica o il mancato rinnovo siano connessi alla protezione della salute umana, animale o dell'ambiente.  L’articolo 9 pone le sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni di alcuni obblighi, intesi a evitare che prodotti fitosanitari o coadiuvanti possano per errore essere confusi con alimenti, bevande o mangimi.  L'articolo 10 reca le sanzioni amministrative pecuniarie per la violazione di alcuni obblighi e divieti in materia di pubblicità, di contenuto dell'etichetta e di materiale promozionale, relativamente ai prodotti fitosanitari. Qualora la pubblicità di prodotti non autorizzati sia svolta tramite un sito *internet*, è previsto altresì l'oscuramento del medesimo sito. | Il 5/2/2014 la Commissione agricoltura del Senato in sede consultiva esamina il decreto del Governo per il parere. Il 12/2 la Commissione da parere favorevole con due rilievi: valuti la Commissione di merito l'introduzione di misure atte a garantire che la severità che l'ordinamento europeo adotta a livello interno a tutela della sicurezza alimentare e della salute dei consumatori, trovi eguale riscontro nelle verifiche compiute dall'Unione europea riguardo all'ingresso nel territorio di merci che possono essere esposte alla contaminazione di sostanze da tempo vietate in Europa;  e valuti la Commissione di merito l'opportunità di rivedere il sistema sanzionatorio nei confronti dell'utilizzatore finale, ossia colui che acquista e impiega il prodotto fitosanitario finito.  Le commissioni Giustizia e Agricoltura della Camera, iniziano l'esame del decreto ai fini del parere al Governo il 26/2. Il 5/3 le commissioni approvano un parere favorevole con condizioni e osservazioni. |
| **Norme in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.**  **C. 898 Faenzi (PD)** | La legge 752/1985 ha riconosciuto un ruolo alle regioni in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi, consentendo in tal modo il recupero di aree marginali, nonché l'integrazione del reddito degli agricoltori e ulteriori forme di tutela e valorizzazione ambientale. In questo senso, anche il settore dei tartufi contribuisce alla presenza diffusa delle imprese agricole sul territorio, elemento che ha acquistato anche una valenza generale, come richiesto dalla PAC. L'impresa agricola si pone quindi come luogo d'incontro fra le tradizionali coltivazioni e le nuove attività di valorizzazione dell'ambiente rurale, in cui l'ecosistema è da intendere come interazione storica, sociale e culturale di una comunità in cui l'azienda agricola è fisicamente legata. La proposta di legge intende rispondere alle esigenze delle aziende che operano nel settore dei tartufi, migliorando il sistema organizzativo e regolamentare a livello generale dal punto di vista fiscale e contabile, in coerenza con quanto avviene negli altri Paesi dell'Unione europea, consentendo di tutelare la produzione nazionale e di promuovere un'integrazione sempre più forte tra prodotto e territorio e valorizzando la figura emblematica nella filiera del tartufo, rappresentata dal «tartufaio» che la normativa vigente, di fatto, annulla.  In particolare, gli articoli da 1 a 14 prevedono modifiche alla legge n. 752 del 1985, adeguandola alla nuova ripartizione delle competenze tra Stato e regioni e tenendo conto dei cambiamenti determinatisi all'interno del comparto, in considerazione del ruolo sempre più rilevante assunto dal mercato del tartufo, oltre che del notevole rilievo rivestito dallo stesso settore ai fini del rilancio e dello sviluppo di molte aree rurali e forestali del Paese.    Gli articoli da 15 a 18 recano misure in materia fiscale relative alla raccolta dei tartufi, concernenti in particolare l'imposta sul valore aggiunto (IVA) e la determinazione del reddito derivante dall'attività di raccolta di tartufi.    Il punto centrale del provvedimento è la tracciabilità del prodotto all'origine, anche attraverso una nuova normativa fiscale. Sul profilo fiscale e sulla conseguente necessità di una copertura finanziaria si è tuttavia fermato il lavoro della Commissione nella precedente legislatura. | La proposta di legge è presentata il 4/6/2013 in Commissione Agricoltura della Camera in sede referente. Il 12/6 la commissione delibera la formazione di un comitato ristretto per procedere a ulteriore istruttoria sul testo. Il 17/7 è assegnata alla Commissione la proposta di legge C. 1049 Fiorio sullo stesso tema. |
| **C 367 Oliverio (PD)**  **Istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico per la tutela dei medesimi prodotti e per la lotta contro le frodi e le contraffazioni.** | La proposta di legge , che reca l'istituzione del Comitato nazionale per la tutela dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata e di un archivio informatico dedicato alla loro tutela e alla lotta contro le frodi e le contraffazioni, ha per scopo precipuo quello di coordinare, potenziare e armonizzare le azioni a tutela delle produzioni agricole e agroalimentari italiane di qualità certificata e, in particolare, delle produzioni con indicazione geografica registrata, anche al fine di offrire al consumatore le più elevate garanzie in merito all'autenticità delle indicazioni di origine e di provenienza dei prodotti stessi. Il Comitato ha il compito principalmente di coordinare le strutture esistenti che si occupano della tutela e della valorizzazione delle produzioni agroalimentari. Esso è composto da un consiglio direttivo e da una segreteria tecnica (articolo 2). La struttura su due livelli del Comitato ne assicura una funzionalità ottimale e risponde all'esigenza di separare la sede deputata a elaborare le linee di indirizzo, rappresentata dal consiglio direttivo, dalla sede tecnica, rappresentata dalla segreteria, che avrà compiti esecutivi rispetto alle decisioni adottate dal consiglio direttivo. Quindi la segreteria risponde al consiglio direttivo e non ha autonomia decisionale, se non nell'ambito dello specifico mandato conferito dal consiglio medesimo Si prevede che il consiglio direttivo sia composto da personalità, di nomina ministeriale, nell'ambito dei vertici delle amministrazioni pubbliche che già si occupano di tutela e di valorizzazione nonché di lotta all'agropirateria, mentre le funzioni di segreteria sono assicurate dalla Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare del Dipartimento delle politiche competitive, della qualità agroalimentare e della pesca del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali .   Inoltre, all'articolo 4, relativo ai compiti della segreteria tecnica, si prevede anche il coinvolgimento dell'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche, nonché delle organizzazioni professionali agricole e degli altri organismi associativi rappresentativi dei prodotti agricoli a denominazione di origine protetta (DOP), a indicazione geografica protetta (IGP), a specialità tradizionale garantita (STG) o relativi a organizzazioni comuni di mercato (OMC), laddove si prevede che la segreteria tecnica li può consultare per le attività di monitoraggio dei casi di frode e di contraffazione.   Con l'articolo 5, si prevede la costituzione di un archivio informatico integrato realizzato con i dati provenienti dalla gestione delle attività del consiglio direttivo e della segreteria tecnica che renda disponibili a vari livelli le necessarie informazioni da utilizzare per la tutela delle denominazioni e dei prodotti agricoli e agroalimentari di qualità certificata, per la lotta alle frodi e alla contraffazione agroalimentare e per soddisfare le esigenze di trasparenza nei confronti dei consumatori. | Il disegno di legge è presentato in Commissione Agricoltura della Camera il 20/5/2013. Il 12/6 la Commissione delibera di formare un comitato ristretto per pervenire a un testo unificato. Il 5/2/2014 è avviata una discussione congiunta con il ddl C 1650 di Faenzi (Pdl). |
| **Modifiche all'articolo 14 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, in materia di semplificazione di controlli sulle imprese agricole ed agroalimentari a sostegno della competitività**  S 135 Pignedoli  **Misure di semplificazione a sostegno della competitività e della responsabilizzazione delle imprese agricole e delega Governo per il riordino della normativa agricola**  S 136 Pignedoli | I disegni di legge in titolo, finalizzati ad assecondare e tutelare le aspettative e le esigenze del complessivo comparto agricolo, tramite interventi strutturali lì dove in modo più forte ed evidente si avverte l'esigenza di semplificazione e di certezza normativa, basandosi sulla prevedibilità dei comportamenti e delle richieste delle diverse amministrazioni coinvolte nella gestione delle attività e degli interessi propri del settore agroalimentare. In tempi recenti l'attività governativa ha inteso predisporre una serie di interventi normativi volti a incrementare lo sviluppo e a recuperare un adeguato livello di competitività del Paese, con particolare riferimento al decreto-legge n. 5 del 2012, il quale peraltro contiene, all'articolo 14, in relazione al settore primario, un generale obbligo alla semplificazione, che va ritenuta come momento essenziale per un rilancio competitivo reale e duraturo del sistema agricoltura.  La certezza dei tempi e riconoscimento dei diritti degli operatori costituiscono la duplice struttura della semplificazione in agricoltura perseguita dal disegno di legge n. 135, il quale affida ad appositi regolamenti di delegificazione del Governo la garanzia di alcuni punti ritenuti essenziali, quali l'esercizio unitario dell'attività ispettiva verso le imprese agricole, l'uniformità di comportamento degli organi di vigilanza, il regolare esercizio dell'attività imprenditoriale.  Il provvedimento intende intervenire modificando la normativa vigente in tema di controlli sulle imprese (il citato articolo 14 del decreto-legge n. 5 del 2012) negli aspetti considerati fondamentali per il raggiungimento dei descritti obiettivi.  Le novelle proposte alla norma citata sono riconducibili a tre, corrispondenti alle tre lettere dell'articolo unico del disegno di legge.  La lettera *a)* prevede che al comma 3 del citato articolo 14 sia premesso un comma, con cui si dispone l'obbligo per le amministrazioni pubbliche di pubblicare sui propri siti, in relazione a ciascuna impresa del settore agricolo, le informazioni aventi ad oggetto dati identificativi, l'elenco dei controlli effettuati, i dati dell'amministrazione e dell'agente preposto, i criteri e le modalità di svolgimento del controllo, il connesso procedimento amministrativo, il verbale di controllo e relativi esiti.  La lettera *b)*, sostituendo il comma 3 dell'articolo 14 citato, opera direttamente il rinvio ai regolamenti di delegificazione in precedenza accennati, al fine di rafforzare adeguate forme di cooperazione delle diverse amministrazioni, volte a coordinare e programmare i controlli e a condividere le informazioni disponibili.  In particolare per i controlli sulle imprese agricole e agroalimentari, si prevede lo sviluppo e l'attuazione di un sistema informativo unitario e integrato da parte delle amministrazioni in ambito nazionale e regionale, in connessione con l'Anagrafe delle aziende agricole, già istituita, e nel contesto del sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) integrato con gli omologhi sistemi regionali.  La lettera *c)* interviene a modificare diversi punti del comma 4 del citato articolo 14, il quale detta i criteri direttivi nell'emanazione dei regolamenti governativi di cui sopra.  Il ddl 136 è caratterizzato da un impulso verso la semplificazione ancora più articolato e di più ampio respiro. Gli interventi proposti si rivolgono a diversi ambiti concernenti l'attività dell'impresa e del lavoro nel comparto primario considerato nel suo complesso, configurando in questo senso una vasta opera di semplificazione dell'attuale quadro normativo, testimoniata dai ventisei articoli di cui è composto il disegno di legge.  I principali sono l'articolo 1che interviene sulla figura dell'imprenditore agricolo, in particolare stabilendo che l'accertamento dei requisiti previsti sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio, al fine di una uniforme applicazione della normativa statale in materia. Gli articoli da 2 a 6 (Capo II) dettano norme in tema di lavoro e previdenza, con particolare riferimento ai profili delle assunzioni e della sicurezza sul lavoro.  L'articolo 2 introduce nuove disposizioni atte a consentire alle imprese agricole dello stesso gruppo o dello stesso proprietario o di soggetti legati da parentela o affinità di procedere congiuntamente all'assunzione di lavoratori dipendenti.  Gli articoli 5 e 6 disciplinano alcuni aspetti della sicurezza sul lavoro, vertenti sulla sorveglianza sanitaria, sulla valutazione dei rischi e sulla prevenzione degli incendi nelle aziende agricole.  Gli articoli da 7 a 15 (Capo III) contengono una serie di norme con riflessi di ordine ambientale, le quali intervengono sulla normativa vigente mediante delle modifiche che tendono, complessivamente, a semplificare le procedure relative al conferimento dei rifiuti per le aziende agricole, nonché a promuovere, attraverso agevolazioni mirate, la stipula di accordi e convenzioni tese a favorire il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti.  L'articolo 21 prevede disposizioni di interpretazione autentica in materia di cooperative di lavoro e di depositi alimentari, gli articoli 22 e 23 hanno ad oggetto il sistema dei controlli, il primo stabilendo le tipologie dei controlli amministrativi per le imprese soggette a certificazione ambientale o di qualità, il secondo rafforzando il coordinamento tra le forze e le attività di vigilanza nel contrasto e nella prevenzione delle frodi agroalimentari, mediante il potenziamento delle funzioni del Comitato tecnico, già previsto in ambito governativo, e la creazione di una banca dati unica sulle informazioni concernenti i controlli, la quale potrebbe rivelarsi molto utile per evitare sovrapposizioni e duplicazioni di adempimenti.  L'articolo 24 prevede semplificazioni procedurali per l'accesso agli aiuti comunitari, volte a garantire adeguate informazioni alle imprese e una più agevole fruizione degli aiuti da parte delle stesse.  Infine, gli articoli 25 e 26 (Capo VIII) dettano norme per la trasparenza e la semplificazione normativa. | I ddl sono presentati in Commissione Agricoltura del Senato in sede referente l’11/6/2013. Il 3/7 la Commissione decide di audire gli operatori. Il 7/8 si costituisce un comitato ristretto per formare un testo unificato. |
| **Misure per la competitività dell'imprenditoria giovanile e il ricambio generazionale in agricoltura**  S 287 Bertuzzi (PD) | Il provvedimento ha lo scopo di favorire, nel rispetto della normativa comunitaria, il ricambio generazionale e la permanenza dei giovani nel settore dell'imprenditoria agricola, alla luce della critica situazione che caratterizza il settore. Poichè le prospettive e le aspettative delle nuove generazioni nel settore agricolo debbono tradursi in azioni specifiche mirate alla creazione di nuove opportunità, il disegno di legge si prefigge come scopo quello di predisporre una serie di norme per agevolare l'ingresso dei giovani nel mondo dell'agricoltura, riducendo i costi sostenuti dalle aziende, facilitando l'accesso al credito e l'acquisto dei terreni, con il rispetto delle linee guida della nuova politica di sviluppo rurale dettate in Europa.  Il primo capo, con gli articoli 1 e 2, individua le finalità e le definizioni, specificando in particolare i requisiti della categoria dei giovani agricoltori, quali l'età inferiore a 40 anni, il primo insediamento in qualità di responsabili di un'azienda agricola, il possesso di competenze professionali adeguate, la presenza di un piano aziendale di sviluppo dell'attività.  Il capo II contiene le norme per favorire il primo insediamento dei giovani in agricoltura | Il 19/6 la Commissione Agricoltura del Senato inizia la trattazione in sede referente. Il 30/7 si richiede la formazione di un comitato ristretto per addivenire a un testo condiviso. L’8/10 la commissione approva la congiunzione della nuova proposta di legge S 751 (Stucchi) all’altro ddl chiedendo al comitato ristretto di formare un testo unico. |
| **Disposizioni in materia di Agricoltura sociale**  S 205 De Petris (Sel) | La proposta che tende a favorire lo sviluppo e la diffusione delle prestazioni di carattere innovativo a sostegno dei soggetti svantaggiati, promuovendo l'agricoltura sociale per facilitare l'accesso alle prestazioni essenziali, in particolare nelle zone rurali.  Si definisce agricoltura sociale le attività esercitate dagli imprenditori agricoli di cui all'articolo 2135 del codice civile che, in forma singola o associata con i soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328, integrano in modo sostanziale e continuativo l'attività agricola con una delle seguenti ulteriori attività:  *a)* inserimento socio-lavorativo di soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili, definiti ai sensi dell'articolo 2, numeri 18), 19) e 20), del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, anche attraverso fornitura di servizi e di prestazioni;  *b)* fornitura di prestazioni e di servizi sociali, socio-sanitari, riabilitativi, terapeutici, formativi ed educativi per famiglie, anziani, categorie deboli e soggetti di cui alla lettera *a)*.  L'art. 4 ammette che gli operatori dell'agricoltura sociale possono costituire organizzazioni di produttori (OP), di cui al decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, per prodotti e per servizi dell'agricoltura sociale. All'art. 6 diversi sostegni tra cui quello per cui gli enti pubblici territoriali e non territoriali prevedono criteri di priorità nei procedimenti di assegnazione di terreni demaniali, soggetti al regime dei beni demaniali o a vincolo di uso civico, per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività di agricoltura sociale. | La proposta è presentata in Commissione Agricoltura del Senato il 3/7/2013. Si attenderà la fine della discussione di analoghi ddl alla Camera prima di riprendere il dibattito. |